


CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

MULTIRISCHI ABITAZIONE



CASA

PRODOTTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA
DEL TAVOLO TECNICO ANIA-ASSOCIAZIONI
CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI

Ultimo aggiornamento
07/2025

Benvenuto!

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto **Genertel**, l'assicurazione online conveniente, facile e affidabile del **Gruppo Generali**.

Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie offerte da Genertel.

Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti una copertura assicurativa facile da comprendere.

Abbiamo realizzato le singole sezioni delle **Condizioni di Assicurazione** in modo chiaro e semplice, come se stessimo rispondendo alle tue domande, ed è stato introdotto lo schema "**Elenco delle Garanzie**" così da permetterti di individuare facilmente i contenuti delle singole garanzie acquistabili.



All'interno delle sezioni troverai, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un incendio o di un furto); queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.

Verifica sempre la correttezza dei dati indicati in preventivo e in contratto e che siano presenti le garanzie di cui hai bisogno. Ricorda che eventuali rettifiche dovranno essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Cordiali saluti.

Genertel S.p.A.



A. Elenco delle Garanzie

B. Definizioni

Definizioni	Pag. 1 di 41
-------------------	--------------

C. Condizioni di Assicurazione

Norme Comuni	Pag. 3 di 41
SEZIONE 1 Premessa	Pag. 10 di 41
SEZIONE 2 Danni al fabbricato	Pag. 10 di 41
Incendio al fabbricato - Eventi base	Pag. 11 di 41
Altri danni al fabbricato - Eventi aggiuntivi	Pag. 11 di 41
SEZIONE 3 Danni al contenuto	Pag. 14 di 41
SEZIONE 4 Danni al fabbricato da alluvioni, inondazioni o terremoto	Pag. 17 di 41
SEZIONE 5 Furto e rapina	Pag. 19 di 41
SEZIONE 6 Responsabilità Civile	Pag. 22 di 41
Responsabilità Civile proprietà	Pag. 22 di 41
Responsabilità Civile conduzione e famiglia	Pag. 24 di 41
Responsabilità Civile cane	Pag. 25 di 41
SEZIONE 7 Assistenza all'abitazione	Pag. 27 di 41
SEZIONE 8 Infortuni domestici e del tempo libero	Pag. 29 di 41
SEZIONE 9 Assistenza Legale	Pag. 31 di 41
SEZIONE 10 Procedura per il risarcimento dei danni	Pag. 34 di 41

A. Elenco delle Garanzie

Ti assicuriamo solo per le garanzie che acquisti. Riportiamo nella tabella che segue le garanzie che puoi attivare in base alle tue esigenze.

Per sapere se una garanzia è attiva, **verifica se è indicata nella tua polizza.**

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	FRANCHIGIE E SCOPERTI	PER TUTTI I DETTAGLI
DANNI AL FABBRICATO Protegge la tua casa per danni diversi, come ad esempio quelli causati da incendio, fulmine, eventi atmosferici, scariche elettriche, atti vandalici e sovraccarico di neve.	150 euro decescente	Sezione 2
DANNI AL CONTENUTO Protegge il contenuto della tua casa da danni diversi, come ad esempio quelli causati da incendio, scoppio, fulmine, scariche elettriche, atti vandalici, acqua condotta.	150 euro decescente	Sezione 3
DANNI AL FABBRICATO DA ALLUVIONI, INONDAZIONI O TERREMOTO Protegge la tua casa per i danni che può subire in caso di alluvione, inondazione, terremoto, anche se causano un incendio, un'esplosione o uno scoppio.	Franchigia assoluta calcolata in percentuale sulla somma assicurata, con i minimi indicati in preventivo e in contratto.	Sezione 4
FURTO E RAPINA Protegge la tua famiglia e la tua casa in caso di furto e rapina.	150 euro decrescente Scoperto del 30% se dimora non abituale o se si dichiara protetta una casa che non lo è.	Sezione 5
RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ Ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone dalla tua casa di proprietà.	150 euro decescente	Sezione 6
RESPONSABILITÀ CIVILE CONDUZIONE E FAMIGLIA Tutela te e la tua famiglia per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone durante le vita quotidiana, dentro e fuori casa.	150 euro decescente	Sezione 6
RESPONSABILITÀ CIVILE CANE Tutela te e la tua famiglia per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone dal vostro cane.	150 euro decescente	Sezione 6
ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE Ti permette di avvalerti di un artigiano (fabbro, idraulico, elettricista) in caso di emergenza in casa e ti paga le spese di albergo e il rientro anticipato.	NO	Sezione 7
INFORTUNI DOMESTICI Ti offre un rimborso forfettario in caso di frattura o lussazione.	NO	Sezione 8
ASSISTENZA LEGALE Ti offre l'assistenza legale per tutelarti in caso di danni subiti durante la vita privata.	NO	Sezione 9



Per aiutarti a comprendere meglio il contenuto della polizza, abbiamo raccolto di seguito alcune parole e le abbiamo definite. In questo documento le usiamo con il significato riportato qui sotto.

- **Abitazione:** il fabbricato descritto in contratto, destinato a dimora abituale o saltuaria, esclusa ogni pertinenza, parte comune o simili;
- **Abitazione protetta:**
 - abitazione con un sistema di allarme antifurto automatico regolarmente installato, funzionante e inserito;
 - abitazione anche senza sistema di allarme, ma con porte blindate per gli accessi, se non si trova al piano terra o all'ultimo piano ed è all'interno di un immobile occupato da più famiglie e con accesso comune dall'esterno;
- **Alluvioni e inondazioni:** allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi, bacini e dighe, anche se derivanti da eventi atmosferici.
- **Animali domestici:** per la garanzia Responsabilità Civile conduzione e famiglia si intendono gatti, pesci, piccoli roditori, uccelli (no predatori), tartarughe;
- **Apparecchi digitali:** pc/laptop/smartphone/tablet a uso proprio/privato di proprietà del contraente e delle persone che fanno parte del suo stato di famiglia;
- **Appartamento:** fabbricato con accesso solo dai vani interni di un immobile occupato da più famiglie e con accesso comune dall'esterno;
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è tutelato dalla polizza;
- **Carenza:** periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza della polizza e la data in cui la copertura diventa effettiva;
- **Casseforti:** mobili contenitori con pareti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con movimento di chiusura che comanda catenacci multipli, con serratura di sicurezza a chiave o a combinazione numerica, murati o pesanti almeno 100 kg;
- **Contenuto:** mobilio, arredamento, tutto ciò che serve per uso domestico e personale compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero purché contenuto nei locali del fabbricato assicurato e nelle sue pertinenze;
- **Contraente:** la persona con la quale è stipulato il contratto;
- **DAS:** Difesa Automobilistica Sinistri SPA - la Compagnia assicurativa specializzata cui Genertel ha affidato, secondo la normativa vigente, la gestione e liquidazione dei sinistri di tutela legale;
- **Decorrenza:** la data in cui ha inizio l'assicurazione.
- **Dimora abituale:** l'unico luogo dove, di fatto, dimorano abitualmente l'assicurato o i suoi familiari conviventi;
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità;
- **Europ Assistance Italia S.p.A.:** la compagnia che attraverso la sua struttura organizzativa gestisce i sinistri per la garanzia Assistenza all'abitazione;
- **Fabbricato:** la costruzione edile indicata in contratto. Se è assicurata una porzione di fabbricato (ad esempio un appartamento posto all'interno di un condominio), la definizione si applica a questa porzione;
- **Familiare convivente:** ogni persona che fa parte dello stato di famiglia del contraente alla data del sinistro;
- **Fissi e infissi:** manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria e di finimento o protezione;
- **Franchigia:** l'importo dedotto dall'importo indennizzabile che resta a carico dell'assicurato. Può essere espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata;
- **Frattura:** lesione ossea che consiste in una soluzione di continuità completa o incompleta, con o senza spostamento dei frammenti. Le tipologie vengono identificate nel modo seguente:
 - frattura composta, quando i monconi di frattura restano a contatto, mantenendo l'asse anatomico dell'osso;
 - frattura scomposta e pluriframmentaria, quando tra i monconi di frattura non c'è più contatto;
 - frattura esposta, quando il moncone osseo perfora l'epidermide;
 - frattura multipla o plurifocale, quando c'è più di una frattura sullo stesso osso;
- **Furto:** impossessamento di cose mobili di altri mediante sottrazione a chi le detiene al fine di trarre profitto per sé e per gli altri;
- **Implosione:** improvviso cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi;
- **Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di un appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- **Indennizzo:** importo liquidabile da Genertel in base alle condizioni di assicurazione;
- **Infortunio:** ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili;
- **Lussazione:** spostamento permanente delle superfici articolari l'una rispetto all'altra, cui segue una riduzione (procedura medica standard con cui si cerca di riportare l'osso nella posizione normale) effettuata in un istituto di cura da parte di personale sanitario. La definizione non include le lussazioni incomplete o sublussazioni;

- **Manutenzione ordinaria:** sono considerati interventi di manutenzione ordinaria:
 - quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici;
 - quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- **Manutenzione straordinaria:** sono considerati interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi edilizi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria:
 - che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici;
 - che riguardano le opere e le modifiche necessarie per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici;
 se non alterano i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportano modifiche delle destinazioni d'uso;
- **Materiali incombustibili:** si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750C° non danno luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
- **Natante:** oggetto ideato allo scopo di galleggiare e spostarsi sulla superficie dell'acqua;
- **Polizza:** il documento che prova il contratto di assicurazione;
- **Premio:** il costo della polizza assicurativa, ossia l'ammontare dovuto dal contraente a Genertel;
- **Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione per la quale Genertel si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato, anche se risulta inferiore al valore complessivo dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale;
- **Rapina:** sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- **Residui del sinistro:** le tracce o i residui del bene che ha subito un sinistro;
- **Rivalsa:** l'azione esercitata da Genertel per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento;
- **Sciaccallaggio:** attività di chi si dà al saccheggio di case e negozi abbandonati in conseguenza di calamità;
- **Scippo:** il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene;
- **Scoperto:** la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che resta a carico dell'assicurato;
- **Scoppio:** improvviso dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio;
- **Spese borsuali:** le spese sostenute dal legale necessarie o funzionali a svolgere la sua attività;
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione per la garanzia "Assistenza Legale", il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza;
- **Stillicidio:** lento e costante sgocciolamento dell'acqua per effetto della forza di gravità;
- **Terremoto:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
- **Terzi:** se non altrimenti specificato, si intende qualunque soggetto, eccetto:
 - a) contraente e assicurato;
 - b) ogni persona che risulta dal Certificato di Stato di Famiglia dei soggetti indicati nel punto a);
 - c) coniuge, genitori, figli, suoceri, generi e nuore dei soggetti indicati nel punto a), anche se non risultano dal rispettivo Certificato di Stato di Famiglia;
 - d) persone che sono in rapporto di dipendenza con i soggetti indicati nel punto a);
 - e) ogni società di cui il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata o l'amministratore sia uno dei soggetti indicati nei punti a), b) o c);
 - f) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alle lettere b) e c), se il contraente o l'assicurato non è una persona fisica;
- **Tetto:** insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici;
- **Valore a nuovo per il contenuto:** il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri uguali di nuovo acquisto oppure equivalenti per qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento;
- **Valore a nuovo per il fabbricato:** la spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato mantenendo le caratteristiche preesistenti, escludendo il valore dell'area.



NORME COMUNI

» QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1 - Modalità di stipula del contratto e pagamento dei premi alla stipula

Per stipulare il contratto il contraente deve pagare il premio previsto e inviare a Genertel i documenti richiesti. Il premio è dovuto per intero e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte alle scadenze stabilite. I pagamenti possono essere effettuati con:

- **bonifico bancario**, sui conti correnti di volta in volta comunicati da Genertel, indicando nella causale del versamento:
 - cognome e nome del contraente;
 - numero di preventivo o contratto;
- **carta di credito**, comunicando i dati a Genertel.

Il pagamento rateale può essere effettuato solo con carta di credito non prepagata pre-autorizzando il prelievo di tutte le rate successive. La ricevuta del versamento o l'estratto conto valgono come quietanza di pagamento.

Prima di attivare la polizza, Genertel verifica:

- la correttezza e l'autenticità dei documenti ricevuti;
- la corrispondenza dei documenti rispetto alle informazioni raccolte in fase precontrattuale;
- la correttezza del premio pagato.

Genertel può richiedere al contraente di integrare la documentazione e/o spedire per posta quanto anticipato per via telematica. Il contratto può essere annullato per dolo o colpa grave del contraente se i documenti inviati sono inesatti o falsi, come previsto dal Codice Civile¹.

Il contraente ha il diritto di scegliere se ricevere la documentazione prevista dalla normativa vigente in formato cartaceo o elettronico (email), e può modificare la sua scelta successivamente; in ogni caso e senza costi aggiuntivi può sempre chiedere a Genertel di rispedire la documentazione in formato cartaceo. Genertel richiede al contraente di firmare e rispedire una copia del contratto, a solo scopo documentale, in uno dei seguenti modi:

- via email (dopo averla scannerizzata) all'indirizzo: copiacontratto@genertel.it;
- via posta a: Genertel - Copia Contratto - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Art. 2 - Pagamento delle rate nel corso dell'annualità assicurativa

Se in contratto è previsto un pagamento a rate, il contraente deve pagare alle date concordate gli importi stabiliti. In caso di pagamento rateale l'onere aggiuntivo è pari al 6,5% del premio. L'addebito delle rate successive alla prima viene fatto automaticamente 5 giorni prima della loro scadenza. Il contraente deve pre-autorizzare il prelievo di tutte le rate. Se l'addebito non va a buon fine e Genertel non riceve il pagamento nel frattempo, vengono effettuati altri tentativi di prelievo sulla stessa carta di credito, secondo le seguenti tempistiche:

- il 5° giorno successivo alla scadenza di rata;
- il 15° giorno successivo alla scadenza di rata, se il tentativo precedente non è andato a buon fine e se il cliente non ha effettuato il pagamento nel frattempo.

Se il contraente non paga quanto dovuto a una delle scadenze di rata concordate, l'assicurazione viene chiusa per inadempimento dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata, come previsto dal Codice Civile². Nel corso di ogni annualità contrattuale Genertel prevede una sola deroga alla risoluzione del contratto per inadempimento, se il contraente paga la rata entro e non oltre il 25° giorno dalla data di scadenza della stessa. Se il contraente è stato autorizzato a pagare una rata tramite bonifico, le scadenze citate si riferiscono a quando Genertel riceve l'evidenza contabile del pagamento.

Art. 3 - Pagamento del rinnovo a scadenza annuale

Genertel, entro la scadenza del contratto, predispone una proposta di rinnovo per un ulteriore anno contenente le nuove condizioni di contratto e di premio o comunica la propria volontà di non rinnovare il contratto. Il contraente può scegliere di pagare con bonifico o carta di credito e deve in entrambi i casi pagare l'importo dovuto entro la data di scadenza. Genertel mantiene operative le garanzie prestate fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che il Contraente paghi il premio dovuto entro e non oltre questo termine.

¹ Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave"

² Art. 1901 "Mancato pagamento del premio"

› **QUANDO COMINCIA
LA COPERTURA
E QUANDO FINISCE?**

Art. 4 - Periodo di copertura

Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata correttamente e il pagamento del premio è stato effettuato, le coperture assicurative operano dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in contratto. Le coperture sono valide fino alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in contratto. **Il contratto ha durata di un anno.**

Per la garanzia **Danni al fabbricato da alluvioni, inondazioni o terremoto**, se uno degli eventi coperti si è verificato nei 15 giorni precedenti le ore 24 della data di effetto del contratto, la garanzia opera esclusivamente per i sinistri che accadono a partire dal 30° giorno dalla decorrenza dell'assicurazione.

› **DOVE VALE
LA COPERTURA?**

Art. 5 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale in: **Italia e Stati dell'Unione Europea, Albania, Algeria, Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Città del Vaticano, Egitto, Gibilterra, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Kosovo, Libano, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia.**

In ogni caso le garanzie non operano nei Paesi che si trovano in stato di guerra, dichiarata o di fatto.

› **CON QUALI
CONDIZIONI
OPERATIVE
MI ASSICURO?**

Art. 6 - Massimali e somme assicurate

Le garanzie vengono prestate nei limiti dei massimali e delle somme assicurate specificati in contratto.

Art. 7 - Franchigia

Il contratto prevede una franchigia di **150 euro** per sinistro per le seguenti garanzie:

- Responsabilità Civile;
- Danni al fabbricato;
- Danni al contenuto;
- Furto e rapina.

La franchigia viene detratta da ogni indennizzo e resta a carico dell'assicurato. Se è prevista una percentuale di scoperto, si applica l'importo dello scoperto con il minimo della franchigia. Se non vengono liquidati sinistri, questa franchigia diminuisce di 50 euro per ogni annualità assicurativa successiva alla prima, fino ad azzerarsi dopo tre anni senza sinistri. A ogni sinistro liquidato, anche parzialmente e anche se la garanzia intervenuta non è tra quelle dell'elenco precedente, la franchigia ritorna all'importo iniziale di 150 euro nell'annualità successiva alla liquidazione.

La garanzia Danni al fabbricato da alluvioni, inondazioni o terremoto prevede una specifica **franchigia indicata in contratto** che non è soggetta alla diminuzione progressiva.

Le garanzie Assistenza dell'abitazione, Assistenza Legale e Infortuni domestici e del tempo libero, **non prevedono franchigie.**

Art. 8 - Diritto del contraente al ripensamento

Se il contratto non è vincolato a favore di terzi, il ripensamento è possibile **entro 14 giorni** dalla data di ricezione dei documenti assicurativi, con richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a: Genertel S.p.A. - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste, o tramite PEC all'indirizzo genertel@pec.genertel.it dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo contrattuale e facendosi carico di eventuali richieste di terzi.

Alla ricezione della richiesta **Genertel rimborsa al contraente il premio non usufruito al netto delle imposte.**

Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o di invio della PEC.

Art. 9 - Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione

Non è prevista la possibilità di richiedere la sospensione della polizza.

Art. 10 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'assicurazione. Il recesso si effettua con una comunicazione scritta



da inviare all'altra parte e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di comunicazione. Il contraente invia la richiesta di recesso tramite lettera raccomandata a Genertel S.p.A. - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Genertel rimborsa al contraente la parte di premio non usufruito al netto delle imposte.

Per l'esercizio del diritto di recesso entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali.

Art. 11 - Dichiarazioni del contraente/assicurato - Variazioni del rischio

Genertel consente l'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del contraente/assicurato sui dati e le informazioni richiesti. Il contraente/assicurato si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati in polizza, inclusi massimali, somme assicurate, scoperti e franchigie. Il contraente/assicurato deve richiedere eventuali rettifiche entro 14 giorni dalla decorrenza.

Il contraente/assicurato deve fornire a Genertel informazioni precise e complete, per permetterle di valutare in modo corretto il rischio da assicurare.

Se il contraente/assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'assicurazione³.

Genertel può trattenere i premi già incassati e il premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il contraente/assicurato deve subito comunicare a Genertel, anche in forma scritta quando richiesto, se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (aggravamento del rischio). Se il contraente/assicurato non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo⁴.

Il contraente/assicurato può inoltre comunicare a Genertel se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di premio successiva alla comunicazione, Genertel può richiedere il minor premio o recedere dal contratto⁵.

Art. 12 - Altre assicurazioni

Il contraente deve comunicare a Genertel se esistono altre assicurazioni per rischi analoghi presso altri assicuratori:

- prima di stipulare la polizza, se sono preesistenti;
- al momento della loro attivazione, se le stipula successivamente;
- in caso di sinistro, l'assicurato deve comunicare a Genertel tutte le altre assicurazioni esistenti e le relative coperture, e deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dal Codice civile⁶. Se non lo fa, può perdere il diritto all'indennizzo.

Se non lo comunica, può perdere il diritto all'indennizzo.

Art. 13 - Esagerazione dolosa del danno

Se l'assicurato o il contraente esagerano dolosamente l'ammontare del danno perdono ogni diritto all'indennizzo.

Art. 14 - Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione⁷.

Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento del danno all'assicurato o promuove contro di lui la relativa azione giudiziale.

3 Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave", 1894 "Assicurazione in nome o per conto di terzi"

4 Art. 1898 "Aggravamento del rischio"

5 Art. 1897 "Diminuzione del rischio"

6 Art. 1910 "Assicurazione presso diversi assicuratori" - Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro."

7 Art. 2952 del Codice Civile 2° comma, così come modificato dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166

Art. 15 - Legge applicabile, oneri fiscali, foro competente e lingua utilizzata

Al contratto si applica la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del contraente. Il contratto è soggetto a imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente o dell'assicurato. Per tutte le informazioni relative al contratto viene utilizzata solo la lingua italiana.

Art. 16 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel

Genertel estingue le proprie obbligazioni relative a rimborsi di premio e pagamenti di sinistri tramite bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto. Ogni indennizzo liquidabile viene corrisposto in Italia in euro. Per eventuali conversioni di altre valute si applica il cambio del giorno di liquidazione del sinistro.

Art. 17 - Ispezione delle cose assicurate

Genertel ha sempre il diritto di ispezionare i beni da assicurare o già assicurati; l'assicurato e il contraente hanno l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.

Art. 18 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Genertel S.p.A. non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Genertel S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

> COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Art. 19 - Modalità di reclamo

A Genertel

Eventuali reclami possono essere presentati a **Genertel** con le seguenti modalità:

- Con **lettera** inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;
- Tramite il **sito internet** della Compagnia www.genertel.it, nella sezione Reclami;
- Via **mail** all'indirizzo reclami@genertel.it;

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a Genertel, Genertel provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a **IVASS**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, **PEC:** ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Art. 20 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è obbligatorio tentare di risolvere le controversie con i seguenti sistemi alternativi:

- **Mediazione:** per le controversie assicurative, bisogna prima tentare la mediazione. La richiesta va inviata in uno dei seguenti modi:
 - via PEC a genertel@pec.genertel.it;
 - via lettera alla sede legale di Genertel.



Si può scegliere un Organismo di Mediazione dall'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

- **Arbitrato:** per le controversie che riguardano la garanzia "Assistenza legale", se l'assicurato non è d'accordo con DAS sulla gestione del sinistro, può richiedere un arbitro per valutare se il parere di DAS è corretto. La richiesta va inviata in uno dei seguenti modi:
 - via PEC a servizio.clienti@pec.das.it;
 - via lettera alla sede legale di DAS.
- **Procedura FIN-NET:** per risolvere le liti transfrontaliere, si può presentare un reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET, contattando il gestore nel Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

È possibile inoltre attivare la negoziazione assistita facoltativa.

Art. 21 - Area Riservata

Per questo contratto Genertel mette a disposizione un'Area Riservata (Home Insurance) dove il contraente può:

- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;
- denunciare un sinistro;
- consultare e scaricare la documentazione contrattuale.

L'Area Riservata è raggiungibile sul sito www.genertel.it. Dopo la stipula del suo primo contratto, il contraente riceve una comunicazione con le credenziali per accedere. Se non le riceve o le smarrisce, ha sempre il diritto di richiederle o recuperarle sul sito internet www.genertel.it.

Il servizio è gratuito.

Art. 22 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti, anche nel caso di registrazione in audio/videoconferenza, o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza; (2)
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere;
- (vi) per monitorare e migliorare la qualità dei servizi a Lei resi mediante la registrazione delle conversazioni telefoniche.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) e (vi) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, a porre in essere una corretta gestione e a monitorare e poter dimostrare la certezza delle prestazioni e la qualità dei servizi erogati. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante l'audio/videoconferenza ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l'attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all'utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè "scatola nera" o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di "scatola nera", per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del contratto.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di proflazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife;
- 2) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife e per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la proflazione, con lo scopo di rilevare i Suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta di Genertel e Genertellife;
- 3) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste; e-mail: privacy@genertel.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchessa 14 31021.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di proflazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.



Comunicazione dei Dati

I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE (3).

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertel.it.

Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e sull'app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all'uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:

- tracciano le visite al sito e all'app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l'attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell'app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell'app in funzione della provenienza dell'utente e del suo comportamento.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, immagine, audio acquisiti durante l'audio/videoconferenza, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca

d'Italia – UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignorari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevenienza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

SEZIONE 1 > PREMESSA

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1.1 - Cose e persone assicurabili

Le garanzie

- **Danni al fabbricato;**
- **Danni al fabbricato da alluvioni, inondazioni o terremoto;**
- **Danni al contenuto;**
- **Furto e rapina;**
- **Assistenza all'abitazione;**
- **Responsabilità Civile limitatamente a proprietà e conduzione e famiglia.**

operano esclusivamente in relazione a fabbricati (ad esempio ville) o porzioni di fabbricato (ad esempio appartamenti) che sono destinati al solo uso abitativo e che si trovano in Italia. L'assicurazione opera solo se il fabbricato assicurato, e l'intero fabbricato di cui la porzione assicurata fa eventualmente parte, ha le seguenti caratteristiche:

- **non è in costruzione e/o in fase di ampliamento;**
- **è in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione;**
- **ha le strutture portanti verticali in materiale incombustibile, mentre l'armatura del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere combustibili;**
- **ha le pareti esterne e il tetto in materiale incombustibile, in cui è ammessa la presenza di materiali combustibili fino a 1/5 delle relative superfici;**

L'intero fabbricato di cui la porzione assicurata fa eventualmente parte deve essere adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali.

Le garanzie

- **Responsabilità Civile Cane;**
- **Infortuni domestici e del tempo libero;**
- **Assistenza all'abitazione;**
- **Assistenza Legale.**

proteggono il contraente e le persone che fanno parte del suo stato di famiglia. Per la garanzia Infortuni domestici e del tempo libero, sono assicurati solo le persone esplicitamente indicate nel contratto. Per la garanzia Infortuni domestici e del tempo libero, sono assicurabili solo persone che hanno meno di 75 anni.

In caso di trasloco le garanzie valgono su entrambi i fabbricati per un periodo massimo di 10 giorni (c.d. "garanzia trasloco") dal momento in cui il contraente concorda con Genertel la variazione del fabbricato assicurato.

SEZIONE 2 > DANNI AL FABBRICATO

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2 - Cose assicurate

Sono assicurate le parti del fabbricato con le seguenti caratteristiche:

- i locali destinati esclusivamente a uso abitativo, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- le pertinenze (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte, piscine a uso privato, recinzioni e simili), anche se staccate, che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti;
- le opere di fondazione o interrate, fissi e infissi, tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti, parquet, moquette e simili;
- le installazioni e gli impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di allarme, ascensori, montacarichi, ecc.) al servizio del fabbricato, e tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione.



Se è assicurata una porzione di fabbricato (ad esempio un appartamento posto all'interno di un condominio), la garanzia è prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.

Art. 2 bis - Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata dal contraente in nome proprio e nell'interesse del proprietario del fabbricato.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell'evento) al fabbricato causati dai seguenti eventi:

A) Incendio al fabbricato - Eventi base

- **incendio**, compresi i danni causati per impedirlo o arrestarlo;
- **esplosione, implosione o scoppio**; sono compresi anche i danni causati alla macchina o all'impianto in cui si è verificato l'evento, se le cause che lo hanno scatenato sono diverse da usura, corrosione, difetti di materiale o di installazione;
- **azione meccanica del fulmine**;
- **caduta di aeromobili**, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati dalla caduta di **meteoriti o satelliti**;
- **onda sonora** determinata da aeromobili od oggetti in genere;
- **urto di veicoli stradali**;
- **fumo o vapori** fuoriusciti a seguito di un guasto improvviso e accidentale agli impianti al servizio del fabbricato assicurato, o che si sviluppano a seguito di incendio, fulmine, esplosione, implosione o scoppio;
- **eventi atmosferici**: grandine, vento o cose trasportate dal vento, se la loro violenza può essere verificata tramite gli effetti prodotti su più beni posti nelle vicinanze. Genertel indennizza anche i danni da bagnatura interni al fabbricato che sono la diretta conseguenza di precipitazioni atmosferiche penetrate attraverso le lesioni o le rotture che questi eventi provocano a tetto, pareti o serramenti;
- **atti vandalici ed eventi sociopolitici** compiuti, anche con ordigni esplosivi, da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiono individualmente o in associazione atti di terrorismo e di sabotaggio. È incluso anche l'imbrattamento del fabbricato, se avvenuto all'interno dei suoi locali;

B) Altri danni al fabbricato - Eventi aggiuntivi

- **fuoriuscita di acqua condotta** a seguito della rottura accidentale di:
 - pluviali;
 - grondaie;
 - impianti al servizio del fabbricato che vengono considerati immobili per natura o destinazione.

In questi casi Genertel liquida anche, con il limite di 1.000 euro per sinistro, le spese di ricerca e riparazione, ossia:

- le spese strettamente necessarie e connesse sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni, con i relativi raccordi, degli impianti la cui rottura accidentale ha causato la fuoriuscita di acqua condotta; sono incluse anche le spese conseguentemente sostenute per ricostruire le parti del fabbricato assicurato demolite per ricercare ed eliminare la rottura;
- le spese sostenute per sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro.

Le spese di ricerca e riparazione sono indennizzabili solo se la rottura accidentale causa:

- un danno materiale e diretto al fabbricato;
- un danno materiale e diretto a terzi;
- **scariche, correnti e altri fenomeni elettrici**, indipendentemente dalla loro causa, **con il limite di 1.500 euro per anno assicurativo**;
- **sovraccarico di neve** sul tetto che provoca il crollo totale o parziale del tetto o delle pareti del fabbricato assicurato. Genertel indennizza anche i danni da bagnatura interni al fabbricato che sono la diretta conseguenza dell'evento;
- **caduta di ascensori o montacarichi** a causa della rottura di congegni.

C) Spese aggiuntive

Genertel indennizza fino al 10% della somma assicurata per il fabbricato e comunque

con un massimo di 10.000 euro per sinistro:

- **le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare** alla più vicina discarica, o a quella imposta dalle Autorità, i residui del sinistro indennizzabile. Non rientrano in questo limite le spese di demolizione, sgombero e trasporto previste in caso di perdita di acqua condotta in relazione alle sole spese di ricerca e riparazione, che hanno una somma assicurata indipendente;
- **il rimborso delle spese di alloggio**, fino a un massimo di 100 euro al giorno e con il massimo di 30 giorni per sinistro, per il tempo strettamente necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'assicurato, o dal conduttore in caso di fabbricato concesso in affitto, e resi inabitabili a seguito di un sinistro indennizzabile.

Art. 2.2 - Rischio locativo

Relativamente agli eventi sopra descritti e nei limiti del valore assicurato per la garanzia Danni al fabbricato, Genertel indennizza i danni materiali e diretti causati dal contraente, anche se con colpa grave, se conduce il fabbricato assicurato in locazione e si rende civilmente responsabile ai sensi di legge⁸.

Art. 2.3 - Colpa grave - Rinuncia alla rivalsa

In deroga all'art. 1900 del Codice Civile⁹ Genertel indennizza i danni che derivano dagli eventi indennizzabili anche se sono causati da **colpa grave dell'assicurato**.

A eccezione del caso di dolo, Genertel **rinuncia al diritto di rivalsa**¹⁰ nei confronti di parenti, conviventi, ospiti e collaboratori domestici se l'assicurato a sua volta non esercita l'azione nei confronti del responsabile.

Art. 2.4 - Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è a **Primo Rischio Assoluto**. Genertel si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato, anche se risulta inferiore al valore complessivo dei beni assicurati (valore assicurabile), senza l'applicazione della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Codice Civile¹¹.

» CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 2.5 - Cose non assicurate

La garanzia non copre:

- l'area su cui è costruito il fabbricato;
- parchi, giardini, alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- statue e affreschi che hanno valore artistico;
- quanto definito come contenuto.

Art. 2.6 - Eventi non assicurati

Genertel non assicura:

- i danni causati con dolo dell'assicurato, del contraente e, se il contraente non è una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata;
- i danni che derivano da una mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o alla fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti dal contratto;
- per la garanzia **Urto di veicoli stradali**, i danni causati da veicoli di proprietà o in uso:
 1. del contraente;
 2. del proprietario del fabbricato;
 3. del coniuge, dei genitori, dei suoceri, dei figli dei soggetti elencati sopra, e di ogni altra persona che fa parte del loro stato di famiglia;
 4. delle persone che sono in rapporto di dipendenza con i soggetti elencati sopra;
 5. quando il contraente/proprietario del fabbricato non è una persona fisica:
 - a. del legale rappresentante;
 - b. del socio a responsabilità illimitata;
 - c. dell'amministratore;
 - d. delle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto 3.

⁸ Artt. 1588 "Perdita e deterioramento della cosa locata", 1589 "Incendio di cosa assicurata" e 1611 "Incendio di casa abitata da più inquilini" del Codice Civile

⁹ "Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti"

¹⁰ Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile

¹¹ Art. 1907 "Assicurazione parziale"



> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 2.7 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, insufficiente deflusso dell'acqua piovana e danni da acqua marina;
- causati, anche solo in parte, da lavori di straordinaria manutenzione;
- che si verificano in occasione di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- causati da gelo, umidità, stillicidio;
- causati da mancata o insufficiente manutenzione, a eccezione dei casi di incendio, esplosione o scoppio;
- causati da usura o manomissione per la garanzia scariche, correnti e altri fenomeni elettrici;
- causati da grandine e vento limitatamente ai danni subiti da: camini, pannelli solari, insegne, antenne, tende da sole, gazebo, verande e simili installazioni esterne, coperture in genere di balconi e terrazze, fabbricati in legno o plastica, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità.

Art. 2.8 - Franchigia

La garanzia prevede una franchigia di **150 euro per sinistro** che in assenza di sinistri decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva alla liquidazione di un eventuale sinistro.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di franchigia

Somma assicurata: 150.000 euro

Franchigia: 150 euro

Ammontare del danno: 5.000 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 4.850 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia)

Parte di danno a carico dell'assicurato: 150 euro

Per tutti i dettagli consulta le Norme Comuni.



COS'È LA FRANCHIGIA DECRESCENTE?

Esempio di franchigia decrescente

Primo anno di assicurazione:

Somma assicurata: 150.000 euro

Franchigia: 150 euro

Secondo anno di assicurazione, se non sono stati liquidati sinistri:

Somma assicurata: 150.000 euro

Franchigia: 100 euro

Terzo anno di assicurazione, se non sono stati liquidati sinistri:

Somma assicurata: 150.000 euro

Franchigia: 50 euro

In quest'anno dichiaro un sinistro indennizzabile e vengo rimborsato al netto dei 50 euro di franchigia

Quarto anno di assicurazione:

Somma assicurata: 150.000 euro

Franchigia: 150 euro (la franchigia ritorna al valore di partenza).



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Segnala il sinistro e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o via **email** all'indirizzo sinistri@genertel.it;
2. per qualsiasi dubbio chiama il **numero verde 800.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Se il sinistro è dovuto a incendio, esplosione, scoppio o un atto doloso, fai la denuncia all'Autorità Giudiziaria e inviala subito a Genertel.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.

SEZIONE 3 > DANNI AL CONTENUTO

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 3.1 - Cose assicurate

Sono assicurati il mobilio, l'arredamento e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, se contenuti all'interno:

- dei locali del fabbricato assicurato destinati esclusivamente a uso abitativo e di eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- delle pertinenze del fabbricato assicurato (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte), anche se staccate, che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti.

Art. 3.2 - Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata dal contraente in nome proprio e **nell'interesse dei seguenti soggetti, se proprietari dei beni assicurati**:

- il contraente e le persone che fanno parte del suo stato di famiglia;
- il proprietario del fabbricato assicurato;
- i legittimi residenti nel fabbricato assicurato;
- se il contraente non è una persona fisica, anche: i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata e le persone presenti nei loro stati di famiglia;
- se il proprietario del fabbricato non è una persona fisica, anche: i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata.

Art. 3.3 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell'evento) al contenuto causati dai seguenti eventi:

- **incendio**, compresi i danni causati per impedirlo o arrestarlo;
- **esplosione, implosione o scoppio**;
- **azione meccanica del fulmine**;
- **caduta di aeromobili**, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati dalla caduta di **meteoriti o satelliti**;
- **onda sonora** determinata da aeromobili od oggetti in genere;
- **urto di veicoli stradali**;
- **fumo o vapori**:
 - che si sviluppano a seguito di incendio, esplosione, implosione o scoppio;
 - fuoriusciti a seguito di un guasto improvviso e accidentale agli impianti al servizio del fabbricato assicurato, o che si sviluppano a seguito di un fulmine;
- **eventi atmosferici** come **grandine, vento o cose trasportate dal vento**, se la loro violenza può essere verificata tramite gli effetti prodotti su più beni posti nelle vicinanze. Genertel indennizza anche i danni da bagnatura che sono la diretta conseguenza di precipitazioni atmosferiche penetrate attraverso le lesioni o le rotture che questi eventi provocano a tetto, pareti o serramenti;
- **atti vandalici ed eventi sociopolitici** compiuti, anche con ordigni esplosivi, da persone



che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiono individualmente o in associazione atti di terrorismo e di sabotaggio;

- **fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di:**
 - pluviali;
 - grondaie;
 - impianti al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione;
- **scariche, correnti e altri fenomeni elettrici** indipendentemente dalla loro causa, con il limite di **1.500 euro** per anno assicurativo;
- **sovraccarico di neve** sul tetto che provoca il crollo totale o parziale del tetto o delle pareti del fabbricato assicurato; Genertel indennizza anche i danni da bagnatura che sono la diretta conseguenza dell'evento;
- **caduta di ascensori o montacarichi** a seguito di rottura di congegni.

Per tutti gli eventi descritti sopra, Genertel indennizza inoltre le **spese di rifacimento dei documenti** danneggiati con il limite di **1.500 euro** per sinistro.

Art. 3.4 - Spese aggiuntive

Genertel indennizza, fino a un massimo del **10% della somma assicurata** per il contenuto, il rimborso delle spese per **rimuovere, depositare presso terzi e ricollocare** il contenuto assicurato e illeso, se queste spese si rendono necessarie per il ripristino dei locali danneggiati a seguito di un sinistro indennizzabile.

Art. 3.5 - Rischio locativo

Relativamente agli eventi sopra descritti e nei limiti del valore assicurato per la garanzia Danni al contenuto, Genertel indennizza i danni materiali e diretti causati dal contraente anche se con colpa grave, se conduce il fabbricato assicurato in locazione e si rende civilmente responsabile ai sensi di legge¹².

Art. 3.6 - Colpa grave - Rinuncia alla rivalsa

In deroga all'art. 1900 del Codice Civile¹³, Genertel indennizza i danni che derivano da uno degli eventi indennizzabili anche se sono causati da **colpa grave dell'assicurato**.

A eccezione del caso di dolo, Genertel **rinuncia al diritto di rivalsa**¹⁴ nei confronti di parenti, conviventi, ospiti e collaboratori domestici se l'assicurato a sua volta non esercita l'azione nei confronti del responsabile.

Art. 3.7 - Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è a **Primo Rischio Assoluto**. Genertel si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato, anche se risulta inferiore al valore complessivo dei beni assicurati (valore assicurabile), senza l'applicazione della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Codice Civile¹⁵.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3.8 - Cose non assicurate

La garanzia non copre:

- i veicoli a motore;
- le imbarcazioni.

Art. 3.9 - Eventi non assicurati

Genertel non assicura:

- i danni causati con dolo dell'assicurato, del contraente e, se il contraente non è una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata;
- i danni che derivano da una mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo alla fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti dal contratto;
- per la garanzia **Urto di veicoli stradali**, i danni causati da veicoli di proprietà o in uso;

¹² Artt. 1588 "Perdita e deterioramento della cosa locata", 1589 "Incendio di cosa assicurata" e 1611 "Incendio di casa abitata da più inquilini" del Codice Civile

¹³ "Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti"

¹⁴ Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile

¹⁵ Art. 1907 "Assicurazione parziale"

1. del contraente;
2. del proprietario del fabbricato e del contenuto assicurato;
3. del coniuge, dei genitori, dei suoceri, dei figli dei soggetti elencati sopra, e di ogni altra persona che fa parte del loro stato di famiglia;
4. delle persone che sono in rapporto di dipendenza con i soggetti elencati sopra;
5. quando il contraente/proprietario non è una persona fisica:
 - a. del legale rappresentante;
 - b. del socio a responsabilità illimitata;
 - c. dell'amministratore;
 - d. delle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto 3.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 3.10 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati, anche solo in parte, da lavori di straordinaria manutenzione;
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, insufficiente deflusso dell'acqua piovana e danni da acqua marina;
- che si verificano in occasione di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- causati da gelo, umidità, stillicidio;
- causati da mancata o insufficiente manutenzione a eccezione dei casi di incendio, esplosione o scoppio;
- causati da usura o manomissione per la garanzia scariche, correnti e altri fenomeni elettrici;
- causati da grandine e vento, limitatamente ai danni subiti:
 - dalle cose mobili all'aperto;
 - da quanto contenuto in fabbricati in legno o plastica, o in fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità.

Art. 3.11- Franchigia

La garanzia prevede una franchigia di **150 euro per sinistro** che in assenza di sinistri decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva alla liquidazione di un eventuale sinistro.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di franchigia

Somma assicurata: 10.000 euro

Franchigia: 150 euro

Ammontare del danno: 5.000 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 4.850 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia)

Parte di danno a carico dell'assicurato: 150 euro

Per tutti i dettagli consulta le Norme Comuni.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Segnala il sinistro e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o **via email** all'indirizzo sinistri@genertel.it;
2. per qualsiasi dubbio chiama il numero **040.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.



SEZIONE 4 > DANNI AL FABBRICATO DA ALLUVIONI, INONDAZIONI O TERREMOTO

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 4.1 - Cose assicurate

Sono assicurate le parti del fabbricato con le seguenti caratteristiche:

- i locali destinati esclusivamente a uso abitativo, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- le pertinenze (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte, piscine a uso privato, recinzioni e simili), anche se staccate, che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti;
- le opere di fondazione o interrato, fissi e infissi, tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti, parquet, moquette e simili;
- le installazioni e gli impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di allarme, ascensori, montacarichi, ecc.) al servizio del fabbricato, e tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione.

Se è assicurata una porzione di fabbricato (ad esempio un appartamento posto all'interno di un condominio), la garanzia è prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.

Art. 4.2 - Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata dal contraente in nome proprio e nell'interesse del proprietario del fabbricato.

Art. 4.3 - Oggetto dell'assicurazione

Genetel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell'evento) al fabbricato causati dai seguenti eventi:

- a) **alluvioni o inondazioni**, quando si manifestano in maniera violenta e devastante con effetti verificabili su più beni posti nelle vicinanze. Sono inclusi i danni causati da traboccamento o rigurgito di fognature a seguito di alluvioni e inondazioni;
- b) **allagamento** a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causati da eventi atmosferici;
- c) **terremoto**.

Per gli eventi elencati nei punti precedenti sono coperti anche i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica.

- d) **incendio, esplosione e scoppio** conseguenti ad alluvione, inondazione, allagamento o terremoto.

Art. 4.4 - Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è a **Primo Rischio Assoluto**. Genetel si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato, anche se risulta inferiore al valore complessivo dei beni assicurati (valore assicurabile), senza l'applicazione della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Codice Civile¹⁶.

Art. 4.5 - Massimali e somme assicurate

La garanzia è prestata entro la somma assicurata stabilita in contratto. In nessun caso Genetel liquida, per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore a **500.000 euro**.

> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 4.6 - Decorrenza della garanzia

Se uno degli eventi coperti si è verificato nei **15 giorni precedenti le ore 24 della data di effetto del contratto**, la garanzia opera esclusivamente per i sinistri accaduti a partire dal **30° giorno dalla decorrenza dell'assicurazione**. Se l'assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto a un'assicurazione precedente stipulata con

¹⁶ Art. 1907 "Assicurazione parziale"

Genertel che copre lo stesso rischio, la carenza di 30 giorni non opera per tutte le prestazioni e le somme assicurate già previste con il contratto precedente. La carenza opera invece per le nuove prestazioni e le maggiori somme assicurate inserite con questo contratto.

Le scosse di terremoto registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo a un sinistro indennizzabile sono attribuite allo stesso episodio tellurico e i relativi danni sono considerati dunque come un singolo sinistro, se avvengono nel periodo di assicurazione.

› CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 4.7 - Cose non assicurate

La garanzia non copre:

- l'area su cui è costruito il fabbricato;
- parchi, giardini, alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- statue e affreschi che hanno valore artistico;
- quanto definito come contenuto.

Per il solo evento **terremoto**, la garanzia non copre i danni subiti da fabbricati che non sono conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica in vigore quando sono stati costruiti.

Per i soli eventi **alluvione, inondazione e allagamento**, la garanzia non copre i danni subiti dai locali interrati, seminterrati e in ogni caso da tutti i locali la cui linea perimetrale del pavimento si trova per più della metà della sua lunghezza al di sotto del livello del terreno addossato alla costruzione.

Gli eventi indicati sono coperti a condizione che il fabbricato assicurato si trovi in un'area, individuata tra quelle interessate dal terremoto/alluvione/inondazione nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.

Art. 4.8 - Eventi non assicurati

Genertel non assicura i danni da franamento, cedimento o smottamento del terreno per i soli eventi alluvione, inondazione e allagamento.

› CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4.9 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati, anche solo in parte, da lavori di straordinaria manutenzione;
- causati da eruzioni vulcaniche, eventi legati all'azione del mare, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, valanghe e slavine e conseguenti spostamenti d'aria, anche se questi fenomeni sono originati da alluvione, inondazione, allagamento o terremoto;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche anche se questi fenomeni sono originati da alluvione, inondazione o terremoto;
- che si verificano in occasione di atti di guerra, insurrezione, rivoluzione, terrorismo, sabotaggio, occupazione militare, invasione se il sinistro è in rapporto con questi eventi.

Art. 4.10 - Franchigia

La garanzia prevede una franchigia indicata in contratto, espressa come percentuale della somma assicurata (franchigia assoluta), con i minimi indicati in contratto.



COME FUNZIONANO LA FRANCHIGIA ASSOLUTA E IL MINIMO?

Esempio di franchigia assoluta e minimo

Somma assicurata: 50.000 euro

Franchigia assoluta: 10% della somma assicurata (5.000 euro)

Minimo per alluvione, inondazione e allagamento: 7.500 euro

Ammontare del danno per alluvione: 20.000 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 12.500 euro (ovvero l'ammontare del danno meno il maggiore tra la franchigia assoluta e il minimo)

Parte di danno a carico dell'assicurato: 7.500 euro (in questo caso pari al minimo, in quanto maggiore della franchigia assoluta)



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Segnala il sinistro e avvia la procedura di risarcimento

Per avviare la procedura:

1. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o via **email** all'indirizzo sinistri@genertel.it;
2. per qualsiasi dubbio chiama il **numero 040.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.

SEZIONE 5 > FURTO E RAPINA

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 5.1 - Cose assicurate

- Per la componente **Furto e Rapina all'interno del fabbricato** sono assicurati il mobilio, l'arredamento e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, se contenuti all'interno:
 - dei locali del fabbricato assicurato destinati esclusivamente a uso abitativo e di eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
 - delle pertinenze del fabbricato assicurato (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte), anche se staccate, che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti.
- Per la componente **Danni subiti dal fabbricato o dal contenuto in occasione di furto** sono assicurati:
 - il mobilio, l'arredamento e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, se contenuti all'interno:
 - dei locali del fabbricato assicurato destinati esclusivamente a uso abitativo e di eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
 - delle pertinenze del fabbricato assicurato (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte), anche se staccate, che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti.
- le parti del fabbricato con le seguenti caratteristiche:
 - i locali destinati esclusivamente a uso abitativo, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
 - le pertinenze (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte, piscine a uso privato, recinzioni e simili), anche se staccate, che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti;
 - fissi e infissi, tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti, parquet, moquette e simili;
 - le installazioni e gli impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di allarme, ascensori, montacarichi, ecc.) al servizio del fabbricato, e tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione.
- Per la componente **Rapina e scippo all'esterno del fabbricato** sono assicurati i beni che servono per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, di proprietà del contraente e delle persone che fanno parte del suo stato di famiglia.

Art. 5.2 - Persone assicurate

- Per la componente **Furto e Rapina all'interno del fabbricato** l'assicurazione è stipulata dal contraente in nome proprio e **nell'interesse dei seguenti soggetti, se proprietari dei beni assicurati**:
 - il contraente e le persone che fanno parte del suo stato di famiglia;
 - il proprietario del fabbricato assicurato;
 - i legittimi residenti nel fabbricato assicurato;

- se il contraente non è una persona fisica, anche: i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata e le persone presenti nei loro stati di famiglia;
- se il proprietario del fabbricato non è una persona fisica, anche: i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata.
- Per la componente **Danni subiti dal fabbricato o dal contenuto in occasione di furto** l'assicurazione è stipulata dal contraente **nell'interesse**:
 - **del proprietario del fabbricato assicurato**;
 - **dei seguenti soggetti, se proprietari del contenuto assicurato**:
 - il contraente e le persone che fanno parte del suo stato di famiglia;
 - il proprietario del fabbricato assicurato;
 - i legittimi residenti nel fabbricato assicurato;
 - se il contraente non è una persona fisica, anche: i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata e le persone presenti nei loro stati di famiglia;
 - se il proprietario del fabbricato non è una persona fisica, anche: i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata.
- Per la componente **Rapina e scippo all'esterno del fabbricato** l'assicurazione è stipulata dal contraente in nome proprio e **nell'interesse proprio e delle persone che fanno parte del suo stato di famiglia**.

Art. 5.3 - Oggetto dell'assicurazione

- Per la componente **Furto e Rapina all'interno del fabbricato** Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell'evento) causati da perdita del contenuto assicurato a seguito di:
 - **Furto all'interno dei locali del fabbricato** se chi si introduce nel fabbricato assicurato lo fa tramite:
 - rottura, scasso o sfondamento dei mezzi di protezione e chiusura;
 - uso fraudolento di chiavi autentiche;
 - finestre o porte finestre aperte, quando nel fabbricato si trovano persone.
 - **Rapina all'interno dei locali del fabbricato** che contengono i beni assicurati, anche se le persone su cui viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e sono costrette a entrare.
- Per la componente **Danni subiti dal fabbricato o dal contenuto in occasione di furto** Genertel indennizza i danni subiti dal fabbricato o dal contenuto in occasione di furto, anche solo tentato, se chi si introduce nel fabbricato assicurato lo fa tramite:
 - rottura, scasso o sfondamento dei mezzi di protezione e chiusura;
 - uso fraudolento di chiavi autentiche;
 - finestre o porte finestre aperte, quando nel fabbricato si trovano persone.
- Per la componente **Rapina e scippo all'esterno del fabbricato** Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell'evento) causati da perdita di beni a seguito di rapina e scippo commessi all'esterno dei locali del fabbricato sull'assicurato o su un suo familiare convivente di età superiore a 14 anni.

» CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 5.5 - Cose ed eventi non assicurati

- Per la componente **Furto e Rapina all'interno del fabbricato** la garanzia non copre:
 - i veicoli a motore;
 - le imbarcazioni.
 Genertel non assicura i danni causati o agevolati da dolo o colpa grave dei seguenti soggetti:
 - l'assicurato e le persone che convivono con lui;
 - le persone che occupano a qualsiasi titolo i locali che contengono i beni assicurati o i locali che comunicano con questi;
 - le persone incaricate della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono;
 - le persone di cui l'assicurato deve rispondere;
 - i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata se l'assicurato non è una persona fisica.
- Per la componente **Danni subiti dal fabbricato o dal contenuto in occasione di furto** la garanzia non copre:
 - i veicoli a motore;



- le imbarcazioni;
- le parti comuni se il fabbricato assicurato è parte di un edificio più grande (come ad esempio un appartamento posto all'interno di un condominio);
- l'area su cui è costruito il fabbricato;
- parchi, giardini, alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- statue e affreschi che hanno valore artistico.

Genertel non assicura i danni causati o agevolati da dolo o colpa grave dei seguenti soggetti:

- l'assicurato e le persone che convivono con lui;
 - le persone che occupano a qualsiasi titolo i locali che contengono i beni assicurati o i locali che comunicano con questi;
 - le persone incaricate della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono;
 - le persone di cui l'assicurato deve rispondere;
 - i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata se l'assicurato non è una persona fisica.
- Per la componente **Rapina e scippo all'esterno del fabbricato** Genertel non assicura i danni causati o agevolati da dolo o colpa grave dei seguenti soggetti:
 - l'assicurato e le persone che convivono con lui;
 - le persone di cui l'assicurato deve rispondere.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 5.6 - Limiti di indennizzo

- Per la componente **Furto e Rapina all'interno del fabbricato** sono previsti i seguenti limiti di indennizzo:

- 1) per i beni di seguito riportati, se non sono conservati in cassaforte, si applica un limite del **50% della somma assicurata per ciascuna tipologia**, con un massimo di **7.500 euro per ogni singolo oggetto**:

- tipologia A: **gioielli, preziosi, orologi, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e documenti**;
- tipologia B: **pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte**.

Le cose assicurate si considerano conservate in cassaforte se questa viene violata mediante rottura, scasso o uso fraudolento di chiavi dall'autore del furto.

- 2) per i beni collocati nelle pertinenze, anche staccate, che si trovano negli spazi adiacenti al fabbricato assicurato, sono assicurati solo il **mobiliario, l'arredamento, il vestiario e le attrezzature** con il limite del **10% della somma assicurata** e fino a un massimo di **1.000 euro complessivi**;
- 3) per il **denaro** si applica il limite del **10% della somma assicurata**, con un massimo di **1.000 euro**.

Il furto di **denaro, gioielli, preziosi, orologi, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e documenti**, custoditi o meno in cassaforte, è indennizzabile solo:

- in caso di fabbricato adibito a dimora abituale, se questo non è disabitato di notte da più di 45 giorni consecutivi;
- in caso di fabbricato non adibito a dimora abituale, se questo non è disabitato da più di 24 ore consecutive.

- Per la componente **Danni subiti dal fabbricato o dal contenuto in occasione di furto anche solo tentato** si applica il limite del **20% della somma assicurata** per sinistro.
- Per la componente **Rapina e scippo all'esterno del fabbricato** si applica il **limite di 500 euro per sinistro**.

Art. 5.7 - Esclusioni

Sono esclusi i danni che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio.

Per le componenti **Furto e Rapina all'interno del fabbricato** e **Danni subiti dal fabbricato o dal contenuto in occasione di furto** sono esclusi anche i danni:

- a) causati, anche solo in parte, da lavori di straordinaria manutenzione;
- b) che si verificano in conseguenza di atti di sciaccallaggio;
- c) che si verificano in occasione di incendio, esplosione, scoppio, anche se causati dall'autore del sinistro.

Art. 5.8 - Franchigia

La garanzia prevede una franchigia di **150 euro per sinistro** che in assenza di sinistri decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva alla liquidazione di un eventuale sinistro.

Per le componenti **Danni subiti dal fabbricato o dal contenuto in occasione di furto e Furto e Rapina all'interno del fabbricato**, l'indennizzo viene effettuato con uno scoperto del 30% nei seguenti casi:

- se il fabbricato non è la dimora abituale dell'assicurato;
- se in contratto è indicato che l'abitazione è protetta, ma al momento del sinistro non sussistono le condizioni previste. Se sono presenti sia lo scoperto, sia la franchigia, si applica lo scoperto con il minimo della franchigia.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E LA FRANCHIGIA?

Esempio di franchigia e scoperto

Somma assicurata: 10.000 euro

Ammontare del danno: 2.000 euro

Scoperto: 30% (euro 2.000*30% = 600 euro) con un minimo di 150 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 1.400 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 600 euro (Se sono presenti sia lo scoperto, sia la franchigia, si applica lo scoperto con il minimo della franchigia).

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Segnala il sinistro e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. fai la denuncia all'Autorità Giudiziaria e invia subito a Genertel;
2. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o via **email** all'indirizzo sinistri@genertel.it;
3. per qualsiasi dubbio chiama il **numero 040.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.

SEZIONE 6 > RESPONSABILITÀ CIVILE

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 6.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 6.1.1 - Persone assicurate

Sono assicurati:

- il contraente;
- le persone che fanno parte dello stato di famiglia del contraente; se sono proprietari del fabbricato assicurato.

Art. 6.1.2 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel assicura il rischio che deriva dalla proprietà del fabbricato assicurato. Genertel si impegna a liquidare le somme che l'assicurato deve risarcire (capitale, interessi e spese) se civilmente responsabile ai sensi di legge di danni a terzi:

- conseguenti a un fatto accidentale;
 - causati involontariamente;
- e se tali danni comportano:
- **morte o lesioni a persone o animali;**
 - **distruzione o deterioramento di cose.**

L'assicurazione comprende anche i danni a terzi che derivano:

- a) da eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;



- b) da pertinenze (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte, piscine a uso privato, recinzioni e simili), anche se staccate, che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti;
- c) da opere interraste, fissi e infissi, rivestimenti;
- d) da installazioni e impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di allarme, ascensori, montacarichi, ecc.) al servizio del fabbricato, e da tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione;
- e) dagli spazi di proprietà dell'assicurato adiacenti o pertinenti al fabbricato anche se sono tenuti a giardino, inclusi i danni che derivano dalla caduta accidentale degli alberi che vi si trovano (c.d. "rc alberi");
- f) da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato assicurato (c.d. "ricorso terzi");
- g) dalla responsabilità civile del contraente (se è proprietario del fabbricato e lo dà in locazione o comodato) nei confronti del locatario (c.d. "rc del locatore");
- h) dalla committenza di lavori di **ordinaria manutenzione** del fabbricato assicurato, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
- i) dalle **parti di proprietà comune** se il fabbricato assicurato è parte di un edificio più grande (come ad esempio un appartamento posto all'interno di un condominio), per la quota di danno di cui l'assicurato deve rispondere.

La garanzia copre anche, **fino al 10% del massimale** indicato in contratto, i danni che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni o di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi di terzi, se sono la conseguenza di un sinistro indennizzabile in base alla garanzia Responsabilità Civile proprietà.

Art. 6.1.3 - Massimali

La garanzia opera nei limiti del massimale indicato in contratto. Se Genertel assicura con più polizze più fabbricati di proprietà dello stesso assicurato, siti nello stesso edificio, i relativi massimali non possono cumularsi per lo stesso evento/sinistro.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 6.1.4 - Eventi non assicurati

Genertel non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 6.1.5 - Esclusioni

La garanzia non copre la responsabilità per i danni a cose o animali che l'assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo.

Sono esclusi i danni:

- che derivano, anche solo in parte, da lavori di straordinaria manutenzione;
- che derivano da gelo, umidità, stitilicidio, mancata e/o insufficiente manutenzione, a eccezione dei casi di incendio esplosione o scoppio;
- che si verificano in conseguenza di cedimenti del terreno, smottamenti, frane;
- che derivano da furto;
- conseguenti a inquinamento di acqua, aria o suolo;
- che derivano da detenzione o impiego di sostanze tossiche e radioattive;
- che derivano da abbattimento o potatura di alberi del giardino di pertinenza del fabbricato assicurato;
- che derivano da rigurgito di fognature e/o insufficiente deflusso di acqua piovana.

Art. 6.1.6 - Franchigia

La garanzia prevede una franchigia di **150 euro per sinistro** che in assenza di sinistri decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva alla liquidazione di un eventuale sinistro.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di franchigia

Massimale assicurato: 500.000 euro

Franchigia: 150 euro

Ammontare del danno: 50.000 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 49.850 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia)

Parte di danno a carico dell'assicurato: 150 euro

Per tutti i dettagli consulta le Norme Comuni.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Segnala il sinistro e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o via **email** all'indirizzo sinistri@genertel.it;
2. per qualsiasi dubbio chiama il **numero 040.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.

Art. 6.2 - RESPONSABILITÀ CIVILE CONDUZIONE E FAMIGLIA

La garanzia opera solo se viene acquistata.

› CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 6.2.1 - Persone assicurate

Sono assicurati:

- il contraente;
- le persone che fanno parte dello stato di famiglia del contraente.

Art. 6.2.2 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel assicura il rischio che deriva dalle attività della vita privata **esclusi i rischi che riguardano le attività professionali**. Genertel tiene indenne gli assicurati per le somme che devono risarcire (capitale, interessi e spese) se civilmente responsabili, ai sensi di legge, di danni causati involontariamente a terzi che comportano:

- **morte o lesioni a persone o animali;**
- **distruzione o danneggiamento di cose.**

Sono coperti solo i rischi dovuti a fatto accidentale che derivano da:

A) Eventi legati alla conduzione:

- a) dei locali del fabbricato assicurato, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale. Sono comprese le pertinenze, le aree adiacenti adibite a giardino e le parti comuni, per la quota di danno di cui l'assicurato deve rispondere;
- b) conseguenti ai lavori di sola manutenzione ordinaria del fabbricato assicurato;
- c) del fabbricato preso in locazione dall'assicurato per un periodo di vacanza non superiore a due mesi (c.d. "rc della vacanza").

B) Eventi legati alla famiglia:

- d) tutte le attività **non professionali** come ad esempio: attività domestiche, sportive e del tempo libero (c.d. "rc del capofamiglia"), partecipazione a manifestazioni sportive agonistiche riconosciute dal CONI se l'assicurato ha meno di 20 anni;
- e) proprietà di animali domestici: gatti, pesci, piccoli roditori, uccelli (no predatori) tartarughe;
- f) responsabilità civile dell'assicurato per gli infortuni (**escluse le malattie professionali**) degli addetti anche in modo occasionale ai servizi domestici subiti durante il lavoro.

Sono coperti anche i rischi che derivano da fatti dolosi di persone di cui l'assicurato deve rispondere (ad esempio figli minori).

La garanzia copre anche, **fino al 10% del massimale** indicato in contratto, i danni che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni o di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi di terzi, se sono la conseguenza di un sinistro indennizzabile in base alla garanzia Responsabilità Civile conduzione e famiglia.

Art. 6.2.3 - Massimali

La garanzia è prestata nei limiti del massimale indicato in contratto. Se il contraente e le persone che fanno parte del suo stato di famiglia stipulano con Genertel più di una polizza a copertura dei rischi coperti da questa garanzia, i relativi massimali non possono cumularsi per lo stesso evento/sinistro.

› CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 6.2.4 - Eventi non assicurati

Genertel non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato.



> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 6.2.5 - Esclusioni

La garanzia non copre:

- la responsabilità per i danni a cose o animali che l'assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo;
- la responsabilità dell'assicurato per i danni a persone che coabitano con lui (ad esempio se concede loro una stanza in affitto);
- la responsabilità del conduttore del fabbricato nei confronti del proprietario.

Sono esclusi i danni:

- che derivano, anche solo in parte, da lavori di straordinaria manutenzione;
- conseguenti a inquinamento di acqua, aria o suolo;
- che derivano da detenzione o impiego di sostanze tossiche e radioattive;
- che derivano dall'esercizio della caccia;
- che derivano dall'uso di animali da sella;
- che derivano da abbattimento o potatura di alberi del giardino di pertinenza del fabbricato assicurato;
- che derivano dall'impiego di veicoli e rimorchi per cui è obbligatoria l'assicurazione, di natanti e di tutti i velivoli con o senza pilota;
- che derivano dalla circolazione su mezzi di locomozione azionati da un motore elettrico;
- che si verificano durante la partecipazione a manifestazioni sportive retribuite;
- che derivano da pratica di paracadutismo, parapendio, sport automobilistici e motociclistici, sport aerei in genere;
- che derivano da detenzione e uso di esplosivi, armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili.

Art. 6.2.6 - Franchigia

La garanzia prevede una franchigia di **150 euro per sinistro** che in assenza di sinistri decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva alla liquidazione di un eventuale sinistro.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di franchigia

Massimale assicurato: 500.000 euro

Franchigia: 150 euro

Ammontare del danno: 50.000 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 49.850 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia)

Parte di danno a carico dell'assicurato: 150 euro

Per tutti i dettagli consulta le Norme Comuni.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Documenta l'accaduto

1. Se ci sono eventuali testimoni, raccogliline le generalità;
2. Se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano i danni ai beni coinvolti.

Segnala il sinistro e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o via **email** all'indirizzo sinistri@genertel.it;
2. per qualsiasi dubbio chiama il **numero 040.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.

Art. 6.3 - RESPONSABILITÀ CIVILE CANE

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 6.3.1 - Persone assicurate

Sono assicurati:

- il contraente;

- le persone che fanno parte dello stato di famiglia del contraente; se proprietari del cane indicato in contratto.

Art. 6.3.2 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel assicura il rischio che deriva dalla proprietà di cani. Genertel si impegna a liquidare le somme che l'assicurato deve risarcire (capitale, interessi e spese) se è civilmente responsabile ai sensi di legge di danni causati a terzi dal cane indicato in contratto, se tali danni comportano:

- morte o lesioni a persone o animali;
- distruzione o deterioramento di cose.

La garanzia opera solo se la conduzione del cane avviene secondo le disposizioni di legge.

Art. 6.3.3 - Massimali

La garanzia è prestata nei limiti del massimale indicato in contratto. Il massimale è unico per sinistro indipendentemente dal numero di cani assicurati.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 6.3.4 - Eventi e razze canine non assicurati

Genertel non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato.

Genertel non assicura le seguenti razze canine:

- American amstaff;
- American bulldog;
- American Staffordshire terrier;
- Boerboel;
- Bull terrier;
- Cane corso;
- Cane da pastore del Caucaso;
- Cane da pastore dell'Anatolia;
- Cane da pastore dell'Asia Centrale;
- Cane da pastore di Ciarplanina;
- Cane della Serra da Estrela;
- Dogo argentino;
- Dogo canario;
- Dogue de Bordeaux;
- Fila brasileiro;
- Mastino napoletano;
- Perro da presa canario;
- Perro da presa mallorquin;
- Pitbull;
- Pitbull mastiff;
- Pitbull terrier;
- Rafeiro do Alentejo;
- Rottweiler;
- Tibetan mastiff;
- Tornjak;
- Tosa inu.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 6.3.5 - Esclusioni

La garanzia non copre:

- la responsabilità per i danni a cose o animali che l'assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo;
- la responsabilità dell'assicurato per i danni a persone che coabitano con lui (ad esempio se concede loro una stanza in affitto);
- la responsabilità del conduttore del fabbricato nei confronti del proprietario.

Sono esclusi i danni:

- che si verificano durante lo svolgimento di attività professionali o comunque retribuite;
- che derivano da furto;
- che derivano dall'esercizio della caccia;
- che si verificano durante la partecipazione a manifestazioni sportive.

Art. 6.3.6 - Franchigia

La garanzia prevede una franchigia di **150 euro per sinistro** che in assenza di sinistri decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva alla liquidazione di un eventuale sinistro.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di franchigia

Massimale assicurato: 500.000 euro

Franchigia: 150 euro

Ammontare del danno: 50.000 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 49.850 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia)

Parte di danno a carico dell'assicurato: 150 euro

Per tutti i dettagli consulta le Norme Comuni.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Documenta l'accaduto

1. Se ci sono eventuali testimoni, raccogliline le generalità;
2. Se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano i danni ai beni coinvolti.

Segnala il sinistro e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o via **email** all'indirizzo sinistri@genertel.it;
2. per qualsiasi dubbio chiama il **numero 040.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.

SEZIONE 7 > ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 7.1 - Cose assicurate

Le prestazioni operano per le parti del fabbricato con le seguenti caratteristiche:

- i locali destinati esclusivamente a uso abitativo, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- fissi e infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali del fabbricato;
- le installazioni e gli impianti al servizio del fabbricato, e tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione.

Art. 7.2 - Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata dal contraente in nome proprio e **nell'interesse del proprietario e di chi vive legittimamente nell'abitazione.**

Art. 7.3 - Oggetto dell'assicurazione

La Struttura Organizzativa Europ Assistance (d'ora in poi Europ Assistance) eroga, in caso di emergenza, una delle seguenti prestazioni:

A) Invio di un **idraulico** per emergenza se:

- A.1) nell'abitazione propria o in quella dei vicini si verificano un allagamento o un'infiltrazione provocati da rottura, otturazione o guasti di tubature fisse dell'impianto idraulico a servizio del fabbricato assicurato;
- A.2) manca l'acqua, e ciò non dipende dall'interruzione della fornitura da parte dell'ente che la eroga;
- A.3) le acque nere degli impianti igienico - sanitari non vengono scaricate a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico a servizio del fabbricato assicurato.

B) Invio di un **elettricista** per emergenza se:

- B.1) manca la corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione;
- B.2) si verifica un guasto agli interruttori, agli impianti o alle prese di corrente posti all'interno del fabbricato assicurato.

C) Invio di un **fabbro** per emergenza se:

- C.1) le chiavi vengono smarrite o rotte, la serratura si guasta o viene scassinata e ciò rende impossibile accedere ai locali dell'abitazione;
- C.2) l'abitazione subisce uno scasso di fissi e infissi in conseguenza di furto o di tentato furto tale da compromettere la loro funzionalità e non garantire più la sicurezza dei locali dell'abitazione.

L'uscita e la manodopera degli artigiani sopra elencati sono a carico di Europ Assistance fino a un massimo di **300 euro**. Restano a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono offerte, inoltre, le seguenti prestazioni:

D) **Spese di albergo**: se l'abitazione è inagibile in conseguenza di uno dei sinistri coperti ai punti precedenti, oppure a seguito di:

- furto;
- tentato furto;
- atti vandalici;
- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;

Europ Assistance prenota un albergo e tiene a proprio carico il costo del pernottamento e della prima colazione, fino a un massimo di **250 euro per sinistro**;

E) **Rientro anticipato**: se l'assicurato si trova in viaggio a **oltre 50 km dal comune di residenza** e deve rientrare immediatamente alla propria abitazione a causa di uno dei sinistri descritti ai punti A), B) o C) di questo articolo, oppure a seguito di:

- furto;
- tentato furto;
- atti vandalici;
- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;

Europ Assistance fornisce a proprie spese, fino a un massimo complessivo di **500 euro per sinistro**, una delle seguenti opzioni:

- un biglietto aereo in classe economica;
- un biglietto ferroviario in prima classe.

Se per rientrare più rapidamente l'assicurato deve abbandonare un veicolo in loco, Europ Assistance mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperarlo successivamente. La prestazione non opera se l'assicurato non presenta un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alla prestazione stessa.

Tutte le assistenze sono prestate non più di **due volte nell'annualità assicurativa** e non sono fornite nei paesi che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto.

› CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 7.4 - Eventi non assicurati

Le prestazioni non sono erogate per i sinistri che avvengono:

- nelle pertinenze;
- nelle parti comuni, se il fabbricato assicurato è parte di un edificio più grande (come ad esempio un appartamento posto all'interno di un condominio).

Le prestazioni non operano per i danni causati con dolo dei seguenti soggetti:

- il contraente o l'assicurato;
- i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata, se il contraente o l'assicurato non è una persona fisica.

› CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 7.5 - Esclusioni

Il diritto alle prestazioni di assistenza decade se l'assicurato non prende contatto con Europ Assistance quando avviene il sinistro.

In caso di intervento di fabbro, idraulico o elettricista restano a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Le prestazioni non operano per i danni:

- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamen-



- ti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- causati da alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
- che si verificano in occasione di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche.

Sono esclusi anche:

Per i punti A.1) e A.2): sinistri provocati da rottura, otturazione o guasti di rubinetti o tubature mobili e sinistri dovuti a negligenza, imprudenza o inesperienza dell'assicurato.

Per il punto A.3): traboccamento dovuto a rigurgito di fogna o a otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.

Per il punto B.1): corto circuito provocato da negligenza, imprudenza o inesperienza dell'assicurato.

Per il punto B.2): interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente che la eroga, oppure guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

Art. 7.6 - Franchigia

La garanzia non prevede franchigie.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

1. chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.

Europ Assistance è operativa 24 ore su 24.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.

SEZIONE 8 > INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 8.1 - Persone assicurate e limiti di età

Sono assicurati:

- il contraente;
- le persone che fanno parte del suo stato di famiglia;

solo se espressamente indicati in contratto e se alla data di decorrenza del contratto non hanno compiuto 75 anni. Se l'assicurato compie 75 anni durante il periodo di validità del contratto, la copertura assicurativa resta valida fino alla scadenza del contratto in vigore.

In caso di decesso dell'assicurato prima della liquidazione dell'indennizzo, Genertel liquida ai beneficiari l'importo previsto in polizza.

Art. 8.2 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel liquida l'**indennizzo forfettario** stabilito in contratto se durante lo svolgimento di attività ordinarie nell'ambito della vita domestica e del tempo libero si verifica un infortunio che causa all'assicurato:

- una frattura ossea;
- una lussazione ad anca, ginocchio, polso o gomito, caviglia o spalla.

In caso di frattura delle dita, questa deve coinvolgere 3 falangi, tranne nel caso di fratture del pollice o dell'alluce, dove il limite è ridotto a 2 falangi.

Sono inoltre indennizzati:

- gli infortuni che sono la conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell'assicurato, a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile¹⁷;

¹⁷ "Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti"

- gli infortuni che l'assicurato subisce, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di linea;
- gli infortuni che derivano da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e d'insurrezione per un massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se l'assicurato viene sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova al di fuori del territorio italiano.

La copertura è prestata per un massimo di due eventi durante l'annualità assicurativa.

Art. 8.3 - Rinuncia all'azione di rivalsa

Genertel rinuncia all'azione di rivalsa¹⁸ verso il responsabile dell'infortunio, lasciando integri i diritti dell'assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili.

Art. 8.4 - Massimali e somme assicurate

Se l'assicurato nello stesso infortunio riporta più lesioni, l'importo massimo liquidabile resta pari alla somma assicurata indicata in polizza, senza possibilità di cumulo.

Conserva tutta la documentazione medica.

Genertel provvede alla liquidazione di quanto dovuto solo su presentazione di tutta la documentazione medica.



> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 8.5 - Eventi non assicurati

La garanzia non copre le sublussazioni o le lussazioni ad articolazioni che ne hanno già sofferta una in precedenza (recidive).

Genertel non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato e/o dei beneficiari.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 8.6 - Esclusioni

Sono esclusi gli infortuni che derivano da:

- esercizio di una professione, un mestiere o comunque un'attività retribuita;
- attività svolte in violazione di norme di legge;
- pratica di sport aerei in genere;
- partecipazioni a regate veliche;
- guida di veicoli o natanti a motore per i quali è prevista l'assicurazione obbligatoria;
- pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico. Tuttavia, se l'Infortunio si verifica in questi casi e l'assicurato ha meno di 18 anni, Genertel liquida l'Indennizzo ugualmente, anche se in misura ridotta del 50%;
- pratica di sport di combattimento, acrobatici, estremi o pericolosi;
- stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e allucinogeni;
- atti di autolesionismo;
- inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
- stato di guerra e insurrezione, a eccezione di quanto previsto dall'Art. 8.2.

Art. 8.7 - Franchigia

La garanzia non prevede franchigie.



COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?

Avvia la procedura per il risarcimento del danno.

Invia entro 3 giorni, o appena ne hai la possibilità, la denuncia dell'evento via email all'indirizzo sinistri@genertel.it. Appena ti è possibile, invia anche:

1. il certificato medico;
2. il certificato di stato di famiglia dell'assicurato alla data del sinistro;
3. il referto clinico radiologico redatto da un Pronto Soccorso Pubblico o istituto di cura.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.

¹⁸ Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile



SEZIONE 9 > ASSISTENZA LEGALE

Secondo la normativa vigente¹⁹, Genertel ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Assistenza Legale a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B - Verona - PEC dasdifesa@pec.das.it, Numero da chiamare +39.040.20.20.20 – e-mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

Devono essere inviate a DAS tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento utile alla gestione del sinistro.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 9.1 - Persone assicurate

Sono assicurati:

- il contraente;
- le persone presenti sul suo stato di famiglia.

Art. 9.2 - Oggetto dell'assicurazione - Assistenza Legale

Genertel fornisce all'assicurato (salvo per gli eventi previsti dalla garanzia Tutela aggressioni):

- a) l'**assistenza stragiudiziale e giudiziale** necessaria alla sua tutela in **sede civile**, in relazione al risarcimento dei danni che subisce nell'ambito della **vita privata** a seguito di **responsabilità extracontrattuale di terzi**. Sono compresi i danni che derivano dalla circolazione di veicoli, velivoli o natanti per cui è obbligatoria l'assicurazione, quando l'assicurato è in veste di pedone, ciclista o proprietario del bene immobile danneggiato.
- b) l'**assistenza stragiudiziale e giudiziale** in sede civile per
 1. le controversie o le pretese che derivano dai danni subiti dall'assicurato per eventi di riparazione o manutenzione del fabbricato coperto dalla polizza commissionati dall'assicurato (sono esclusi i vizi di costruzione);
 2. controversie condominiali per il risarcimento di danni a persone e cose che derivano da infiltrazioni o da esecuzione di lavori negli appartamenti vicini;
- c) l'**assistenza giudiziale** in caso di **costituzione di parte civile** in processi **procedibili d'ufficio**.
- d) l'**assistenza giudiziale** se l'assicurato è **indagato e/o imputato in un procedimento penale, solo per reati colposi, a causa di una violazione commessa nell'ambito della vita privata con esclusione della guida di veicoli per i quali è prevista l'assicurazione obbligatoria**.

Le prestazioni previste dalle lettere a), b) e c) sono erogate solo se ha esito positivo la **fase di studio** preliminare con cui DAS stabilisce se esistono i presupposti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata.

In tutti i casi sopra elencati Genertel tiene a proprio carico le spese sostenute fino a un massimale di **10.000 euro**. Il massimale di polizza si riferisce all'annualità assicurativa ed è unico per ciascun evento denunciato, anche quando la garanzia viene attivata sia per la difesa penale dell'assicurato, sia per il recupero del danno in sede civile.

La garanzia opera quando il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento o il momento in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, avviene durante il periodo di validità del contratto. Se il fatto è costituito da più atti successivi, si ritiene iniziato nel momento in cui viene messo in pratica il primo comportamento da cui trae origine la controversia.

L'Assistenza Legale non si applica per i danni che derivano da alluvioni, inondazioni o terremoto anche se è inserita in polizza la garanzia Danni al Fabbricato da alluvioni, inondazioni o terremoto.

Art. 9.3 - Contenuto dell'assicurazione

Das, quando ottiene tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso:

- svolge lo studio accurato della pratica per stabilire, innanzitutto, se esistono i presupposti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata. Se questa fase di studio ha esito positivo, DAS:
- svolge le attività ritenute necessarie per ottenere nel modo più rapido e in via bonaria il recupero dei danni subiti dall'assicurato. Per farlo DAS può richiedere all'assicurato una collaborazione diretta e può rivolgersi a consulenti e periti se ci sono particolari esigenze

¹⁹ Art.163 "Requisiti particolari" e Art.164 "Modalità per la gestione dei sinistri" del Codice delle Assicurazioni Private

- tecniche. L'assicurato deve collaborare con DAS e fornirle a proprie spese ogni documentazione utile alla valutazione della controversia, da cui risultano con chiarezza gli elementi del fatto e che lo stesso si è originato durante il periodo di validità del contratto;
- se la trattativa ha esito sfavorevole, assume a proprio carico, fino all'importo indicato in polizza, le eventuali spese documentate:
 - a) per l'intervento del legale;
 - b) per l'intervento del perito d'ufficio (C.T.U.);
 - c) per l'intervento del consulente tecnico di parte (C.T.P.);
 - d) pagate a favore della controparte.

Art. 9.4 - Gestione del sinistro

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del sinistro è riservata esclusivamente a DAS (art. 164 comma 2, lett. a, del Codice delle Assicurazioni Private)

Le garanzie operano solo per i sinistri per cui gli incarichi a legali e/o periti sono già stati autorizzati da DAS per ogni stato della controversia e grado di giudizio.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo rivolto a definire la controversia in via bonaria deve essere prima concordato con DAS, **in caso contrario l'assicurato risponde di tutte le spese sostenute da DAS per la gestione della pratica.**

Ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, **direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati. A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia.**

Se non è possibile definire la controversia in via bonaria, DAS propone all'assicurato di affidare la pratica a un legale per il giudizio nei seguenti casi:

- **quando le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo;**
- **quando è necessaria la difesa penale.**

In caso di giudizio, l'assicurato può scegliere se farsi assistere dal legale proposto da DAS o se nominarne uno a sua scelta. L'eventuale nomina di un secondo legale che si affianca al primo non comporta alcuna spesa a carico di Genertel.

Se l'assistenza legale viene attivata per la garanzia **Tutela aggressioni**, la prestazione è sempre erogata da uno studio legale specializzato, indicato all'assicurato da DAS.

L'assicurato deve comunicare per iscritto a DAS se:

- dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare da DAS, decide di revocargli il mandato e di nominarne un altro;
- il legale nominato rinuncia al mandato.

In entrambi i casi nella comunicazione vanno indicate le motivazioni che hanno portato alla revoca o alla rinuncia del mandato. DAS si riserva di valutare se a seguito della sostituzione sussistono ancora i presupposti per affidare la pratica al nuovo legale.

Le spese legali sono a carico di Genertel nei limiti del massimale di polizza (massimale unico anche in caso di intervento di più legali).

Se l'Assicurato nomina il legale a sua scelta:

- deve inviare la parcella con la descrizione dettagliata dell'attività svolta dal legale. L'Assicurato non deve effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale che ha scelto;
- non può autorizzarlo ad avviare alcuna azione giudiziaria, civile o penale, senza essere stato prima autorizzato da DAS. Se DAS non ha dato il proprio benestare non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari;
- deve aggiornare DAS a intervalli regolari sullo stato della controversia, anche con l'invio di copia degli atti processuali, e deve richiedere al legale di includere i propri onorari e le proprie spese nell'importo richiesto al responsabile civile.

Genertel e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Art. 9.5 - Anticipi sulle spese civili e penali

DAS non paga alcun acconto per diritti, onorari e spese al legale incaricato, ma anticipa, entro il massimale di polizza e dopo che è stata presentata la documentazione delle spese:

- le spese borsuali relative alla sola fase giudiziale;
- le eventuali spese sostenute per le perizie precedentemente autorizzate da DAS, relative a consulenze tecniche.

Gli onorari del legale possono essere liquidati solo a conclusione del primo grado di giudizio.



Art. 9.6 - Esiti delle vertenze e recupero delle spese in sede civile Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale

Se l'assicurato ottiene dalla controparte il pagamento parziale o totale del danno che ha subito, tutte le somme che gli sono state pagate o che ha recuperato a titolo di capitale e interessi rimangono a lui, mentre quelle pagate a titolo di spese e onorari vanno al legale. Di conseguenza DAS non deve pagare alcuna somma integrativa in favore del legale, che deve sempre includere i suoi onorari nella richiesta danni rivolta alla controparte. Se la controversia ha esito favorevole, l'assicurato deve restituire le somme che DAS ha anticipato all'avvocato a titolo di spese borsuali e peritali (perizie d'ufficio o di parte), recuperate dalla controparte responsabile.

Quando, nonostante l'esito favorevole della controversia, è di fatto impossibile recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del legale vengono rimborsati sulla base della sentenza del giudice o, se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale o ha compensato le spese legali tra le parti, sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. Quando l'accordo per chiudere la controversia non prevede il riconoscimento delle spese legali, DAS, se preventivamente informata, valuta l'eventuale liquidazione degli onorari calcolati come sopra indicato.

Esito sfavorevole della fase giudiziale

Se la fase giudiziale ha esito negativo, le spese legali e quelle per le perizie che devono essere pagate alla controparte vengono liquidate in base alla sentenza. Quelle da rimborsare al legale incaricato vengono invece calcolate secondo i valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. In ogni caso le spese vengono pagate entro il massimale di polizza. Le spese legali e quelle relative alle perizie sono rimborsate alla fine della causa, sulla base della parcella che deve essere compilata in dettaglio, intestata e presentata a DAS.

Procedimento di mediazione

Quando viene attivato un procedimento di mediazione, il legale nominato anticipa le spese di mediazione ed è suo onere recuperare le stesse, assieme ai suoi onorari, al momento dell'accordo conciliativo. Se l'assicurato e il legale nominato non accolgono la proposta presentata dal mediatore alla fine del procedimento e la stessa viene poi confermata dal giudice nominato nel successivo procedimento giudiziale, Genertel non deve corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione.

Se la mediazione ha esito negativo e viene quindi proposta la causa, le spese e il compenso del legale relativi alla mediazione devono essere richiesti alla controparte. Se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale, Genertel risponde solo delle spese e non degli onorari.

Art. 9.7 - Procedimento penale e liquidazione delle spese

Se l'assicurato nomina il legale a sua scelta, deve aggiornare DAS a intervalli regolari su ogni stato e grado del procedimento penale e informarla per tempo del rinvio a giudizio.

Alla fine del procedimento penale l'assicurato deve inviare a DAS una copia della sentenza o del decreto del giudice. DAS liquida gli onorari del penalista sulla base della nota spese redatta secondo i valori medi previsti dalle norme in vigore in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione, e in ogni caso entro il massimale, che comprende gli oneri fiscali, previdenziali e le eventuali spese di perizia sostenute.

COSA ACCADE IN CASO DI DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO?

Art. 9.8 - Arbitrato

Sia l'assicurato sia DAS in caso di:

- conflitto d'interessi o
- di disaccordo tra l'assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, possono chiedere di affidare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

Per attivare l'arbitrato nei confronti di DAS l'Assicurato deve inviare la richiesta tramite:

- Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. -Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona;
- Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'assicurato, può procedere all'azione giudiziale per proprio conto e a proprio rischio. Se dalla sua azione l'assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto in Polizza. **Se invece ottiene un risultato sfavorevole, DAS non rimborsa le spese sostenute.**

Se l'Assicurato -in alternativa alla procedura arbitrale- intende agire in giudizio, l'azione civile deve essere preceduta dal tentativo di mediazione.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 9.9 - Eventi non assicurati

La garanzia Assistenza Legale non opera per violazioni civili o penali che derivano da dolo dell'assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 9.10 - Esclusioni

La garanzia Assistenza Legale non opera per:

- attività svolte in violazione di norme di legge;
- querela nei confronti della controparte e costituzione di parte civile in processi procedibili a querela di parte (salvi gli eventi previsti dalla garanzia Tutela aggressioni, se viene acquistata);
- fatti che avvengono durante la partecipazione a eventi sportivi organizzati, gare o tornei, anche amatoriali, o durante l'attività sportiva esercitata a livello agonistico;
- fatti che derivano dalla pratica di paracadutismo, parapendio, sport automobilistici e motociclistici, sport aerei in genere;
- controversie relative a danni attribuibili a forza maggiore, caso fortuito, causa non identificabile o per cui non vi è attribuzione di colpa, fra cui quelli provocati da:
 - terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
 - alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
 - atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
 - trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- controversie relative a diritto di autore o di esclusiva, concorrenza sleale, violazione di norme di diritto tributario o fiscale;
- danni di immagine o lesioni all'onore (salvi gli eventi previsti dalla garanzia Tutela aggressioni, se viene acquistata);
- controversie nate per ottenere un indennizzo minore o uguale a **300 euro**.

Sono inoltre escluse le controversie, i danni o le querele legate allo stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e allucinogeni dell'assicurato.

Per l'**Assistenza legale per la garanzia Tutela aggressioni** sono sempre escluse:

- le spese sostenute per avvalersi della consulenza o delle prestazioni di tecnici informatici;
 - la promozione o l'adesione a eventuali class action.
- Generitel e DAS non assumono a proprio carico il pagamento di multe, ammende o pene pecuniarie.

Art. 9.11 - Franchigia

La garanzia non prevede franchigie.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

Invia immediatamente la denuncia via email all'indirizzo sinistri@das.it insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica.



SEZIONE 10 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DAMNI

DANNI AL FABBRICATO - DANNI AL FABBRICATO DA ALLUVIONI, INONDAZIONI O TERREMOTO

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 10.1 - Modalità per la denuncia del sinistro

Se si verifica un sinistro, il contraente/l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno, come previsto dal Codice Civile²⁰;
- b) inviare a Genertel una denuncia scritta **entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in cui ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile²¹. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:
 - una dettagliata descrizione dei fatti;
 - luogo e data dell'evento;
 - le cause che hanno determinato l'evento;
 - l'entità approssimativa del danno;
 - l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni;
 - l'indicazione delle autorità eventualmente intervenute;
 - un elenco dettagliato dei danni subiti;
 - ogni altro dato rilevante;
- c) se il sinistro è causato da incendio, esplosione, scoppio e per ogni evento doloso o presunto tale, fare denuncia immediata all'Autorità Giudiziaria, e inviarla subito dopo a Genertel;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'ispezione da parte di un incaricato di Genertel, senza modificare lo stato delle cose, a eccezione delle riparazioni urgenti, e senza aver diritto a indennità (come ad esempio il rimborso delle spese sostenute per la custodia dei beni);
- e) dimostrare a Genertel e ai periti la qualità, quantità e valore dei beni al momento del sinistro, provare i danni e le perdite che ha subito e mettere a disposizione registri, titoli di pagamenti, conti, fatture, testimonianze e qualsiasi altro documento o elemento di prova ragionevolmente richiesto da Genertel o dai periti per indagini e verifiche.

Se l'assicurato non rispetta gli obblighi elencati ai punti a) e b), può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo, come previsto dal Codice Civile²².

In ogni caso l'assicurato deve inviare a Genertel una copia degli atti che gli vengono notificati tramite l'Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla notifica, a pena di decadenza del diritto di garanzia.

L'assicurato è responsabile verso Genertel di ogni conseguenza negativa che deriva dal mancato rispetto dei termini e degli obblighi in caso di sinistro.

Per quantificare l'entità del danno, Genertel si affida alla propria rete di periti fiduciari.

Art. 10.2 - Come si calcola l'ammontare del danno

L'ammontare del danno si determina secondo il valore a nuovo. Viene cioè stimata la spesa necessaria per:

- ricostruire a nuovo le parti distrutte;
- riparare le parti soltanto danneggiate;

mantenendo le caratteristiche preesistenti. Il valore dei recuperi viene dedotto e il valore dell'area è escluso.

Il danno viene quantificato sulla base della cifra più bassa tra quella stimata per la riparazione e quella stimata per la ricostruzione. Se un bene è riparabile si considera il valore per ripararlo, se non è superiore a quello per rimpiazzarlo.

L'indennizzo viene calcolato secondo il valore a nuovo solo se il fabbricato assicurato viene riparato o ricostruito entro 12 mesi dall'evento, salvo un ritardo dovuto a dimostrate cause di forza maggiore. In caso contrario, Genertel limita l'indennizzo al valore di ricostruzione che il bene ha al momento del sinistro (valore corrente, calcolato cioè non sul valore a nuovo, ma in base al grado di vetustà, allo stato di conservazione, e a ogni altra circostanza con-

²⁰ Art. 1914 "Obbligo di salvataggio"

²¹ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

²² Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

comitante). Resta esclusa dal limite di indennizzo appena descritto la sola garanzia Danni al fabbricato da alluvioni, inondazioni o terremoto.

Le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro indennizzabile devono essere tenute separate dalle stime descritte sopra e sono liquidate esclusivamente per la garanzia Danni al fabbricato, fino al raggiungimento della somma indicata all'Art. 2.4 - Spese aggiuntive.

Art. 10.3 - Anticipo indennizzi

L'assicurato può richiedere anticipi di indennizzo a Genertel quando si verificano le seguenti condizioni:

- l'ammontare prevedibile dell'indennizzo complessivo è di almeno di 20.000 euro;
- non sorgono contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- sono trascorsi almeno 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro;
- l'assicurato ha presentato tutti i documenti giustificativi.

Questi anticipi non possono superare il 50% della stima di indennizzo fatta sulla base degli accertamenti effettuati, e vengono liquidati dopo che Genertel ha ricevuto la documentazione necessaria. Genertel ha comunque il diritto di richiedere la restituzione dell'anticipo se viene accertato che il sinistro non è indennizzabile.

Art. 10.4 - Liquidazione dell'indennizzo

Genertel liquida l'indennizzo al netto della franchigia dopo aver:

- ricevuto la necessaria documentazione relativa al sinistro;
- verificato l'operatività della garanzia;
- valutato il danno;
- verificato chi è il soggetto il cui interesse è assicurato.

Se viene aperto un procedimento penale in relazione al sinistro, Genertel può richiedere il certificato che dimostra l'archiviazione del procedimento penale prima di liquidarlo.

DANNI AL CONTENUTO

» COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 10.5 - Modalità per la denuncia del sinistro

Se si verifica un sinistro, il contraente/l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno, come previsto dal Codice Civile²³
- b) inviare a Genertel una denuncia scritta **entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in cui ne viene a conoscenza come previsto dal Codice Civile²⁴. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:
 - una dettagliata descrizione dei fatti;
 - luogo e data dell'evento;
 - le cause che hanno determinato l'evento;
 - l'entità approssimativa del danno;
 - l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni;
 - l'indicazione delle autorità eventualmente intervenute;
 - un elenco dettagliato dei danni subiti;
 - ogni altro dato rilevante;
- c) se il sinistro è causato da incendio, esplosione, scoppio e per ogni evento doloso o presunto tale, fare denuncia immediata all'Autorità Giudiziaria, e inviarla subito dopo a Genertel;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'ispezione da parte di un incaricato di Genertel, senza modificare lo stato delle cose, a eccezione delle riparazioni urgenti, e senza aver diritto a indennità (come ad esempio il rimborso delle spese sostenute per la custodia dei beni);
- e) dimostrare a Genertel e ai periti la qualità, quantità e valore dei beni al momento del sinistro, provare i danni e le perdite che ha subito e mettere a disposizione registri, titoli di pagamenti, conti, fatture, testimonianze e qualsiasi altro documento o elemento di prova ragionevolmente richiesto da Genertel o dai periti per indagini e verifiche;

Se l'assicurato non rispetta gli obblighi elencati ai punti a) e b), può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo, come previsto dal Codice Civile²⁵.

In ogni caso l'assicurato deve inviare a Genertel una copia degli atti che gli vengono notifica-

²³ Art. 1914 "Obbligo di salvataggio"

²⁴ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

²⁵ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"



ti tramite l'Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla notifica, a pena di decadenza del diritto di garanzia.

L'assicurato è responsabile verso Genertel di ogni conseguenza negativa che deriva dal mancato rispetto dei termini e degli obblighi in caso di sinistro.

Per quantificare l'entità del danno, Genertel si affida alla propria rete di periti fiduciari.

Art. 10.6 - Come si calcola l'ammontare del danno

L'ammontare del danno si determina in base alla spesa stimata per:

- riparare i beni danneggiati;
- rimpiazzare i beni distrutti;

secondo il valore a nuovo, al netto di eventuali recuperi.

Il danno viene quantificato sulla base della cifra più bassa tra quella stimata per la riparazione e quella stimata per il rimpiazzo con un altro nuovo o equivalente per qualità, caratteristiche, prestazioni, rendimento.

Il valore delle cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro è stimato detraendo dal valore a nuovo un deprezzamento che tiene conto del tipo, uso, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

Per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, e resta escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

Per i **documenti** l'ammontare del danno è dato dalle sole spese di rifacimento.

Per i **titoli di credito** per cui è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento, e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si farà riferimento all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Art. 10.7 - Anticipo indennizzi

L'assicurato può richiedere anticipi di indennizzo a Genertel quando si verificano le seguenti condizioni:

- l'ammontare prevedibile dell'indennizzo complessivo è di almeno di 20.000 euro;
- non sorgono contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- sono trascorsi almeno 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro;
- l'assicurato ha presentato tutti i documenti giustificativi.

Questi anticipi non possono superare il 50% della stima di indennizzo fatta sulla base degli accertamenti effettuati, e vengono liquidati dopo che Genertel ha ricevuto la documentazione necessaria. Genertel ha comunque il diritto di richiedere la restituzione dell'anticipo se viene accertato che il sinistro non è indennizzabile.

Art. 10.8 - Liquidazione dell'indennizzo

Genertel liquida l'indennizzo al netto della franchigia dopo aver:

- ricevuto la necessaria documentazione relativa al sinistro;
- verificato l'operatività della garanzia;
- valutato il danno;
- verificato chi è il soggetto il cui interesse è assicurato.

Se viene aperto un procedimento penale in relazione al sinistro, Genertel può richiedere il certificato che dimostra l'archiviazione del procedimento penale prima di liquidarlo.

FURTO E RAPINA

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 10.9 - Modalità per la denuncia del sinistro

Se si verifica un sinistro, il contraente/l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno, come previsto dal Codice Civile²⁶;
- b) inviare a Genertel una denuncia scritta **entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in cui ne viene a conoscenza come previsto dal Codice Civile²⁷. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:
 - una dettagliata descrizione dei fatti;
 - luogo e data dell'evento;

²⁶ Art. 1914 "Obbligo di salvataggio"

²⁷ Art.163 "Requisiti particolari" e Art.164 "Modalità per la gestione dei sinistri" del Codice delle Assicurazioni Private

- le cause che hanno determinato l'evento;
 - l'entità approssimativa del danno;
 - l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni;
 - l'indicazione delle autorità eventualmente intervenute;
 - un elenco dettagliato dei danni subiti;
 - ogni altro dato rilevante;
- c) fare denuncia immediata all'Autorità Giudiziaria, e inviarla subito dopo a Genertel;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'ispezione da parte di un incaricato di Genertel, senza modificare lo stato delle cose, a eccezione delle riparazioni urgenti, e senza aver diritto a indennità;
- e) dimostrare a Genertel e ai periti la qualità, quantità e valore dei beni al momento del sinistro, provare i danni e le perdite che ha subito e mettere a disposizione registri, titoli di pagamenti, conti, fatture, testimonianze e qualsiasi altro documento o elemento di prova ragionevolmente richiesto da Genertel o dai periti per indagini e verifiche;
- f) denunciare la sottrazione di titoli di credito e attivare la procedura di ammortamento, se legalmente possibile.

Se l'assicurato non rispetta gli obblighi elencati ai punti a) e b), può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo, come previsto dal Codice Civile²⁸.

L'assicurato è responsabile verso Genertel di ogni conseguenza negativa che deriva dal mancato rispetto dei termini e degli obblighi in caso di sinistro.

Per quantificare l'entità del danno, Genertel si affida alla propria rete di periti fiduciari.

Art. 10.10 - Come si calcola l'ammontare del danno

L'ammontare del danno si determina nel modo seguente:

- per i **beni sottratti o distrutti**, in base al valore che hanno al momento del sinistro (valore corrente), ossia tenendo conto della loro natura, qualità, vetustà, uso;
- per le **cose danneggiate**, in base al costo di riparazione, con il limite del valore al momento del sinistro.

Per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, e resta escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

Per i **documenti** l'ammontare del danno è dato dalle sole spese di rifacimento.

Per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento, e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si fa riferimento all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Per le componenti Danni subiti dal fabbricato in occasione di furto e Furto e rapina all'interno del fabbricato, l'indennizzo viene effettuato con uno scoperto del 30% nei seguenti casi:

- se il fabbricato non è la dimora abituale dell'assicurato;
- se in contratto è indicato che l'abitazione è protetta, ma al momento del sinistro non sussistono le condizioni previste.

Se operano sia la franchigia, sia lo scoperto, l'indennizzo viene effettuato dopo aver dedotto la percentuale di scoperto con il minimo dell'importo della franchigia.

Se l'assicurato scopre che i beni sottratti sono stati recuperati, in tutto o in parte, deve informare subito Genertel. Se il danno è già stato liquidato, l'assicurato può rientrare in possesso di quanto recuperato e restituire a Genertel l'indennizzo ricevuto. Se invece l'assicurato non esercita questa facoltà, Genertel subentra a lui nella proprietà dei beni.

Art. 10.11 - Liquidazione dell'indennizzo

Genertel liquida l'indennizzo al netto della franchigia, o dello scoperto con il minimo della franchigia, dopo aver:

- ricevuto la necessaria documentazione relativa al sinistro;
- verificato l'operatività della garanzia;
- valutato il danno;
- verificato chi è il soggetto il cui interesse è assicurato.

Se viene aperto un procedimento penale in relazione al sinistro, Genertel può richiedere il certificato che dimostra l'archiviazione del procedimento penale prima di liquidarlo.

²⁸ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"



RESPONSABILITÀ CIVILE

› COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 10.12 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro il contraente/l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno, come previsto dal Codice Civile²⁹;
- b) inviare a Genertel una denuncia scritta **entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in cui ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile³⁰. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:
 - una dettagliata descrizione dei fatti;
 - luogo e data dell'evento;
 - le cause che hanno determinato l'evento;
 - l'entità approssimativa del danno;
 - l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni;
 - l'indicazione delle autorità eventualmente intervenute;
 - un elenco dettagliato dei danni;
 - ogni altro dato rilevante;
- c) se il sinistro è causato da incendio, esplosione, scoppio e per ogni evento doloso o presunto tale, fare denuncia immediata all'Autorità Giudiziaria, e inviarla subito dopo a Genertel;

Se l'assicurato non rispetta gli obblighi elencati ai punti a) e b), può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo, come previsto dal Codice Civile³¹.

In ogni caso l'assicurato deve inviare a Genertel una copia degli atti che gli vengono notificati tramite l'Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla notifica, a pena di decadenza del diritto di garanzia.

L'assicurato è responsabile verso Genertel di ogni conseguenza negativa che deriva dal mancato rispetto dei termini e degli obblighi in caso di sinistro.

Per quantificare l'entità del danno, Genertel si affida alla propria rete di periti fiduciari.

Art. 10.13 - Liquidazione dei sinistri

Se avviene un sinistro e il danno è risarcibile, **Genertel paga al danneggiato l'importo dovuto dall'assicurato civilmente responsabile al netto della franchigia.**

In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno, **Genertel può gestire la lite a nome dell'assicurato** in qualunque sede, **fino a quando ne ha interesse**, e nominare se necessario legali o tecnici; può anche provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati. A tal fine **l'assicurato deve rispettare gli obblighi previsti dall'Art. 10.12 - Modalità per la denuncia del sinistro. Genertel non riconosce le spese sostenute dall'assicurato in violazione di tali obblighi, o comunque non necessarie, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.**

Sono a carico di Genertel le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, **entro il limite di legge³²**; se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale previsto in contratto, tali spese vengono ripartite tra Genertel e l'assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Genertel conserva il diritto di gestire il sinistro anche se la richiesta di risarcimento del danneggiato rientra nei limiti della franchigia.



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

La denuncia può essere spedita via email all'indirizzo sinistri@genertel.it o via posta presso Genertel S.p.A. - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.



HAI UNO SMARTPHONE?

Scarica l'**app Genertel** per iOS o Android e **denuncia il sinistro** direttamente dal tuo telefonino, allegando le fotografie del danno e tutti i dettagli!

²⁹ Art. 1914 "Obbligo di salvataggio

³⁰ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

³¹ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

³² Art. 1917 comma 3, "Assicurazione della Responsabilità Civile" del Codice Civile

ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

› COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 10.14 - Modalità per la denuncia del sinistro

Per ottenere l'assistenza, l'assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa Europ Assistance:

- dall'Italia, al numero verde: **800-99.77.98**
- dall'estero, a uno dei seguenti numeri: **+39-02-58.28.67.89** o **+39-02-58.24.55.00**
- via fax al numero: **+39-02-58.47.72.01**

Le chiamate telefoniche successive alla prima sono a carico di Europ Assistance, che può richiedere all'assicurato ogni ulteriore documentazione necessaria alla conclusione dell'assistenza. L'assicurato è tenuto a fornire tutta la documentazione richiesta.

L'assistenza va sempre richiesta a Europ Assistance, che interviene direttamente o la autorizza in modo esplicito. Il diritto alla prestazione decade se l'assicurato non contatta Europ Assistance quando avviene il sinistro.

Per ottenere l'assistenza l'assicurato deve comunicare con precisione:

- nome e cognome dell'assicurato;
- l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo in cui si trova;
- il numero di contratto;
- il tipo di assistenza richiesta.

INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO

› COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 10.15 - Modalità per la denuncia del sinistro

L'assicurato deve inviare a Genertel la denuncia dell'infortunio **entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in cui lui o i suoi aventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Civile³³. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- una dettagliata descrizione dei fatti;
- l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento;
- l'indicazione delle cause che hanno determinato l'evento;
- una descrizione dell'attività svolta al momento dell'evento.

Se l'assicurato non rispetta gli obblighi indicati sopra, può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo, come previsto dal Codice Civile³⁴.

Oltre alla denuncia di sinistro, l'assicurato deve consegnare a Genertel anche:

- il certificato medico;
- il certificato di stato di famiglia dell'assicurato alla data del sinistro;
- un referto clinico radiologico redatto da un Pronto Soccorso Pubblico o istituto di cura.

Genertel può richiedere eventuali ulteriori documenti nei seguenti casi:

- se i documenti elencati sopra non sono sufficienti a verificare se il sinistro è indennizzabile;
- se è necessario individuare gli aventi diritto e i documenti elencati sopra non sono sufficienti a farlo;
- in relazione a particolari esigenze istruttorie, anche in seguito a modifiche legislative entrate in vigore successivamente.

Art. 10.16 - Come si calcola l'ammontare del danno

L'ammontare del danno è pari al massimale previsto in contratto.

Art. 10.17 - Liquidazione dell'indennizzo

Genertel liquida l'indennizzo dopo aver:

- ricevuto la necessaria documentazione relativa al sinistro;
- verificato l'operatività della garanzia;
- verificato chi è il soggetto il cui interesse è assicurato.

Se viene aperto un procedimento penale in relazione al sinistro, Genertel può richiedere il certificato che dimostra l'archiviazione del procedimento penale prima di liquidarlo.

³³ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

³⁴ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"



ASSISTENZA LEGALE

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 10.18 - Modalità per la denuncia del sinistro

L'assicurato che desidera attivare la garanzia Assistenza Legale deve inviare una richiesta a DAS. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- una dettagliata descrizione dell'evento accaduto;
- luogo, giorno e ora dell'evento;
- l'elenco dei danni subiti, allegando documentazione utile a quantificarli;
- le generalità di chi ha causato il danno e del danneggiato;
- l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni;
- ogni altro dato rilevante.

Se l'assicurato non rispetta le condizioni indicate sopra, può perdere in tutto o in parte il diritto alla prestazione, come previsto dal Codice Civile³⁵.



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

La denuncia deve essere spedita via **email** all'indirizzo **sinistri@das.it** insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica. **Scarica il modulo di richiesta dal sito www.genertel.it!**

TERMINI DI LIQUIDAZIONE (VALIDI PER TUTTE LE SEZIONI)

Art. 10.19 - Termini di liquidazione

Genertel si impegna a liquidare l'indennizzo all'assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, **entro 30 giorni** dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per liquidare il sinistro.

³⁵ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"



Ecco i riferimenti utili per contattarci in qualsiasi situazione di bisogno.



DENUNCIA SINISTRO

denuncia on-line sul sito www.genertel.it
denuncia mobile con l'app **Genertel** disponibile gratis per smartphone Android e iPhone
denuncia scritta email sinistri@genertel.it
posta **Genertel - Area Sinistri - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**



ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

chiamare **Europ Assistance** 800.99.77.98 oppure +39.02.58.28.67.89 dall'estero



ASSISTENZA LEGALE

lun/ven 8:00-18:00
telefono: +39.040.20.20.20
email: sinistri@das.it

L'Assistenza all'abitazione e l'Assistenza Legale sono prestate in base alle specifiche condizioni della polizza sottoscritta.



PREVENTIVI O UNA VARIAZIONE DI CONTRATTO

telefono +39.040.20.20.20
online www.genertel.it



RECLAMO

Genertel S.p.A. - Servizio Tutela rischi - Ufficio Quality Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste

email reclami@genertel.it

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - V. del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

fax +39.06.42133206

PEC ivass@pec.ivass.it



INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO

telefono +39.040.20.20.20
email richiestainfo@genertel.it
posta **Ufficio richiesta informazioni - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO

telefono +39.040.20.20.40
email sinistri@genertel.it
posta **Ufficio sinistri - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**